

482.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1976

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		FUSARO	28004, 28008
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani (4532)	27992	PICCONE	28004
PRESIDENTE	27992, 27996, 27999, 28002	SALVATORI	28006
ACHILLI	27996, 28003	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
CARRÀ	28002, 28003	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, concernente elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (4534)	28009
CIAI TRIVELLI ANNA MARIA	27992	PRESIDENTE	28009
DE LEONARDIS, <i>Relatore</i>	27992, 28003	DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	28013
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	27999	GUADALUPI, <i>Relatore</i>	28009, 28012
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		PERANTUONO	28011
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 marzo 1976, n. 241, concernente concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di un mutuo di lire 9 mila milioni all'Ente autonomo acquedotto pugliese per il ripianamento dei disavanzi di bilancio (4533)	28003	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	28003	Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1976, n. 209, recante ulteriore proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (<i>approvato dal Senato</i>) (4536)	28014
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	28008	PRESIDENTE	28014, 28015

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1976

	PAG.		PAG.
GALLI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	28014	Su una sottoscrizione a favore delle popolazioni del Friuli:	
LA LOGGIA, <i>Relatore</i>	28014	PRESIDENTE	28015
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		Trasmissione dal Senato	27991, 28019
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 (<i>approvato dal Senato</i>) (4535)	28019	Votazioni segrete di disegni di legge:	
PRESIDENTE	28019, 28030, 28036	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156, recante provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato (<i>approvato dal Senato</i>) (4531);	
ARMANI	28022	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228, concernente provvedimenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani (4532);	
BRESSANI, <i>Relatore</i>	28020	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 241, concernente concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di un mutuo di lire 9 mila milioni all'Ente autonomo acquedotto pugliese per il ripianamento dei disavanzi di bilancio (4533);	
DE MICHELI VITTURI	28024	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, concernente elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (4534);	
FORTUNA	28023	Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1976, n. 209, recante ulteriore proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (<i>approvato dal Senato</i>) (4536);	
FUSARO	28037	Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 (<i>approvato dal Senato</i>) (4535)	28016, 28037
LIZZERO	28026		
REGGIANI	28028		
SERRENTINO	28025		
TOROS, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	28029		
ZANIBELLI, <i>Presidente della Commissione speciale</i>	28029		
Commemorazione del deputato Giuseppe Alpino:			
PRESIDENTE	27991		
DELL'ANDRO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	27992		
Commissione speciale (Costituzione)	28015		
Inversione dell'ordine del giorno:			
PRESIDENTE	27992		
LA LOGGIA	27992		
Nomina di Commissari	28015		
Per la conclusione dei lavori della VI Legislatura:			
PRESIDENTE	28015, 28016		
BOZZI	28016		
MORO ALDO, <i>Presidente del Consiglio dei ministri</i>	28016		

La seduta comincia alle 9,30.

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 6 maggio 1976.

(È approvato).

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, approvato da quel consesso:

« Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1976, n. 209, recante ulteriore proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche » (4536).

Sarà stampato e distribuito.

**Commemorazione
del deputato Giuseppe Alpino.**

PRESIDENTE (*Si leva in piedi, e con lui i deputati e i membri del Governo*). Onorevoli colleghi, l'immaturo scomparsa dell'onorevole Giuseppe Alpino ha destato in tutti noi un sincero dolore e un profondo rimpianto.

La sua è stata una fine improvvisa; sino a poco tempo fa il caro collega era stato fra noi e la sua presenza in aula e nel palazzo era frequente ed evidente; sino alla sera prima della morte era rimasto a Roma trattenuto da impegni politici. È pertanto con animo commosso che mi accingo a ricordarne la figura.

Giuseppe Alpino era nato a Bussoleno, in provincia di Torino, il 29 dicembre 1909 e risiedeva nel capoluogo piemontese. Laureato in economia e commercio, era anche giornalista professionista e autore di numerosi libri su problemi finanziari, bancari, del credito e del risparmio in particolare.

Si era formato alla dottrina del liberalismo ed era entrato ben presto nel partito liberale, della cui direzione era divenuto componente nel 1958. Era stato eletto deputato nel 1953 per la circoscrizione di

Torino-Novara-Vercelli, era stato riconfermato poi nel 1958, nel 1963, nel 1968 e nel 1972 sempre nella stessa circoscrizione, facendo parte successivamente delle Commissioni finanze e tesoro e bilancio e partecipazioni statali.

Nel secondo Governo Andreotti aveva ricoperto l'incarico di sottosegretario di Stato per le finanze.

Si era occupato attivamente anche delle questioni amministrative della sua città ed era stato illuminato e solerte consigliere comunale di Torino dal 1951 al 1964. È stato presidente dell'Unione nazionale dei risparmiatori, dell'Associazione nazionale dei trasporti automobilistici e della commissione generale per i trasporti della Camera di commercio internazionale.

Nella sua lunga e intensa attività parlamentare era stato autore di numerose proposte di legge, di interventi in aula e di interpellanze e di interrogazioni nel campo che gli era più congeniale, dimostrando sempre una grande preparazione e acutezza di visione.

Appassionato di materie economiche, aveva accentrato la sua attenzione sui problemi del risparmio, il cui significato morale aveva varie volte messo in luce nei suoi discorsi, nella scia del pensiero e della dottrina di Luigi Einaudi di cui era stato degno allievo e continuatore. È proprio il risparmio indicava come virtù precipua del popolo piemontese di cui era figlio, e anche per questa virtù si sentiva attaccato alla sua terra di cui onorava le tradizioni di operosità e concretezza.

L'onorevole Alpino era amato e stimato dai suoi correghionali e anche nella nostra Assemblea era riuscito ad acquistare la stima e l'amicizia di tutti.

Onorevoli colleghi, sicuro di interpretare il vostro sentimento rinnovo al gruppo parlamentare del partito liberale, alla moglie e alle due figlie, l'espressione del più sincero cordoglio e la certezza del più vivo ricordo. (*Segni di generale consentimento*).

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Chiedo di parlare.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1976

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. A nome del Governo, mi associo alle nobili parole pronunciate dal Presidente della Camera e mi riservo di porgere alla famiglia dell'estinto le condoglianze più vive, nel riconoscimento degli alti meriti acquisiti dall'onorevole Alpino.

Per un'inversione dell'ordine del giorno.

LA LOGGIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Signor Presidente, poiché nel prosieguo della seduta sarei costretto da altri impegni ad assentarmi, mi permetto di chiedere un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso che si passi subito alla discussione del disegno di legge — di cui sono relatore — per la conversione in legge del decreto-legge n. 209 recante ulteriore proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

PRESIDENTE. Onorevole La Loggia, mi duole farle presente che è impossibile accettare la sua richiesta, giacché non è ancora stampato e distribuito il testo del disegno di legge n. 4536, di cui ella ha sollecitato la discussione.

LA LOGGIA. In questo caso non insisto, signor Presidente.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani (4532).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che da alcuni gruppi ne è stato richiesto l'ampliamento limitata-

mente ad un oratore per gruppo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Ricordo che nella seduta di ieri la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Ha pertanto la parola il relatore onorevole De Leonardis.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione ministeriale al disegno di legge di conversione per quanto si riferisce alle disposizioni originarie del decreto-legge n. 228. Quanto alle modificazioni introdotte dalla Commissione, preciso che con queste si sono fatti rientrare nel blocco anche i contratti di locazione stipulati dopo il 31 luglio 1975; si è fissata in un anno anziché in sei mesi la proroga per le locazioni alberghiere; e si è sospesa per la durata della nuova proroga l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio fondati sull'inesistenza del diritto di proroga.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Mi riservo di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
SCALFARO

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Anna Maria Ciai Trivelli. Ne ha facoltà.

CAI TRIVELLI ANNA MARIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, ancora una volta il Parlamento viene chiamato, attraverso la conversione in legge del decreto-legge n. 228 del 13 maggio 1976, a prorogare la disciplina dei contratti di locazione.

Non possiamo non sottolineare tutta la gravità di questo modo di procedere, ove si consideri che nel corso della sola sesta legislatura sono state emanate, con la stessa procedura, ben quattro leggi di proroga, senza che fosse possibile — per una precisa e inequivocabile responsabilità del Governo, che per altro aveva puntualmente ad ogni scadenza proclamato il suo formale impegno in proposito — giungere ad elaborare ed emana-

re una nuova ed organica disciplina della complessa e delicata materia.

Oggi, nell'imminenza della scadenza dei vincoli, che, come sappiamo, interverrebbe il prossimo 30 giugno, si ripropone uno stato di necessità al quale occorre far fronte: e ad esso si fa fronte nel peggiore dei modi, perpetuando cioè uno stato di incertezza del diritto, di palesi e diffuse ingiustizie, mantenendo in vigore un complesso di norme frammentarie che aggravano ed esasperano le gravi tensioni sociali esistenti, provocando nuovi e più acuti squilibri nel campo degli alloggi, cioè in un punto nevralgico di una delle crisi tra le più drammatiche della vita del paese.

La convinzione che si dovesse finalmente procedere ad una nuova regolamentazione e all'introduzione del principio dell'equo canone, tenacemente e concretamente da noi sostenuto per anni, era venuta maturando, da altra parte, anche nella maggioranza; e lo stesso Governo, almeno a parole, non ha inteso mai negare questa improrogabile necessità. Sta di fatto che, nonostante la presentazione di proposte di legge di iniziativa parlamentare, certamente assai diverse fra loro, ma tuttavia tese ad affrontare in modo organico la complessa e scottante materia, quest'ultima non ha trovato alcuna risposta concreta da parte governativa, tant'è vero che il fantomatico disegno di legge del Governo, frutto — si era preannunciato — di uno studio e di un approfondimento decennale, non ha mai visto la luce.

Giudichiamo dunque, del tutto pretestuoso ed anche maldestro il tentativo, già ventilato da parte governativa e maggioritaria, di invocare lo scioglimento anticipato delle Camere come unica causa di un'inadempienza che ha conseguenze così gravi per la vita del paese. Sosteniamo che vi erano tutte le condizioni — qualora vi fossero state nel Governo volontà politica e capacità di operare scelte nell'interesse della collettività, coraggio di assumere decisioni non equivocate — per affrontare e risolvere questo problema, come del resto era stato ripetutamente promesso assai prima dello scioglimento delle Camere. E, semmai, l'interruzione traumatica della legislatura, che la democrazia cristiana ha ricercato e voluto...

BARBI. Non è vero! Perché dire bugie e in maniera così sfacciata?

CIAI TRIVELLI ANNA MARIA. ... rappresenta un'ulteriore aggravante per la mancata soluzione di un problema che col-

pisce così duramente le condizioni di vita e i diritti di milioni di famiglie italiane.

Voglio fare solo alcune considerazioni sull'incidenza negativa che l'ennesima proroga del regime vincolistico, così come è andato costruendosi negli anni, avrà indubbiamente (e non solo per i sei mesi previsti) nel mercato delle abitazioni, con riflessi in tutto il settore della produzione edilizia, già fortemente provato da una crisi che è soprattutto strutturale.

Il mantenimento di una disciplina delle locazioni caratterizzata da una varietà imprecisata di canoni e di rapporti di locazione, disciplina che risale nella sua origine fino al 1947, attraverso ben sette regimi di proroga, dettati da situazioni ed esigenze quanto mai disparate, sovrapposti gli uni agli altri, difficilmente riconducibili a criteri generali d'equità, di giustizia, di certezza del diritto, è nocivo ad entrambe le parti sociali del rapporto. Da una parte, non evita che larghe fasce di inquilini subiscano con imposizioni illecite un aumento generalizzato e crescente del livello dei canoni: mi riferisco al ricorso a vere e proprie azioni ricattatorie tramite le disdette e gli sfratti intimati soprattutto dalle grandi società immobiliari e anche da numerosi enti di diritto pubblico che investono fondi previdenziali in immobili; l'azione spregiudicata dei detentori di questo patrimonio edilizio contribuisce ad incrementare nel modo più sicuro la speculazione e la rendita. Dall'altro lato, si sono create situazioni di sperequazione e di grave difficoltà per tutto un settore di piccoli proprietari di alloggi che in essi, piuttosto che in altri settori produttivi, hanno inteso investire i loro modesti risparmi.

Sta di fatto, onorevoli colleghi, che questa situazione contribuisce decisamente a rendere più grave e complessa tutta la situazione e ad aggravare ulteriormente la crisi; consente manovre artificiose e speculative nel mercato delle abitazioni, influisce negativamente sulla determinazione dei fabbisogni d'alloggi ai fini della stessa programmazione di una politica della casa, quale regioni ed enti locali cercano faticosamente di perseguire, pur nella grave insufficienza di mezzi finanziari e in presenza di gravi carenze legislative per ciò che attiene al regime dei suoli, agli strumenti urbanistici, alle procedure ancora fortemente centralizzate e pesanti.

Voglio fare, onorevoli colleghi, soltanto alcuni riferimenti alla situazione generale

sulla quale verrà ad incidere il provvedimento di proroga che ci apprestiamo ad approvare. La *Relazione generale sulla situazione economica del paese* rilevava che nel 1975, rispetto al 1974, si è registrata una diminuzione della produzione edilizia complessiva, in termini reali, del 9,8 per cento, mentre, come è noto, i costi di produzione (e su di essi la più alta incidenza è quella dei materiali di costruzione) hanno subito un aumento del 39 per cento. Nel 1974, a fronte di un fabbisogno di credito di 5.450 miliardi di lire, i mutui erogati dal credito fondiario hanno raggiunto un totale di appena 968 miliardi, con una contrazione del 50 per cento rispetto al 1973. Di qui uno stato di crisi grave, migliaia di lavoratori edili disoccupati o ad orario ridotto, un aumento generale del costo delle abitazioni che non si è limitato alle nuove costruzioni, ma ha agito, nonostante il blocco, su tutto il mercato delle abitazioni. Si registra infatti su tutto il territorio nazionale un aumento dell'incidenza del canone d'affitto sui redditi non dei singoli, ma delle famiglie locatarie, che il Centro di studi sugli investimenti sociali calcola dal 20 al 48 per cento, con una progressione inversamente proporzionale al crescere del livello di reddito, quindi con onere maggiore per le famiglie a reddito più basso.

Nei centri urbani ormai il livello dei fitti si è attestato tra le 30 e le 35 mila lire il mese per ciascun vano nelle case di nuova costruzione, generalmente alle periferie delle città e intorno alle 25 mila lire nelle costruzioni più vecchie (sempre periferiche); mentre nei centri storici, dove la rendita di posizione è l'elemento dominante, i livelli degli affitti si sono elevati oltre ogni limite. Il fenomeno degli alloggi sfitti continua a rappresentare una realtà sempre più consistente: 79 mila alloggi sfitti a Roma, 35 mila a Milano, 26 mila a Palermo (e i calcoli sono depurati delle « seconde » e « terze » case). I dati del Centro di ricerche economiche, sociologiche e di mercato nell'edilizia parlano di 7 milioni e 400 mila stanze non occupate.

I procedimenti di sfratto, d'altra parte, nonostante i temperamenti che la legislazione di blocco ha pure apportato, hanno assunto dimensioni sempre più preoccupanti: circa 18 mila sfratti a Roma, circa 19 mila a Milano, 7 mila a Napoli, gran parte dei quali in fase esecutiva. Le motivazioni, soltanto in alcuni casi legittime, sono in generale artificiose e « costruite », e dilatano a

dismisura le maglie della stessa legislazione di blocco. È ovvio che, in queste condizioni, si fa presente la domanda verso l'edilizia pubblica, le cui disponibilità, per la contrazione del flusso dei finanziamenti creditizi determinata da una precisa volontà politica del Governo e in particolare del ministro del tesoro, non sono in grado di corrispondere a questa crescente e drammatica domanda, se non per una parte irrisoria. Basti considerare che a Milano, che è uno dei punti più « caldi » di tensione della domanda, l'istituto provinciale autonomo per le case popolari potrà assegnare nel 1975 solo 200 alloggi su 40 mila domande di aventi diritto.

Ma uno degli elementi più significativi è che il mantenimento della disciplina vincolistica e la mancata emanazione di un provvedimento di disciplina generale compromette e snatura l'incidenza che il recupero del patrimonio edilizio esistente può e deve avere nella programmazione dei fabbisogni e di una nuova politica della casa. I dati dell'Istituto di studi per la programmazione economica, elaborati dal Centro di studi sugli investimenti sociali, rilevano che, su 58.885 mila vani esistenti, ben 14.112 mila sono in grave stato di fatiscenza e abbisognano di urgenti ristrutturazioni e riqualificazioni. La loro ubicazione è così ripartita per zone: nella zona nord-occidentale d'Italia, la percentuale di questi alloggi rispetto al patrimonio esistente è del 37 per cento; nella zona nord-orientale, del 46 per cento; nel centro, del 42 per cento; nel sud e nelle isole, del 60 per cento.

È quindi fatale che operazioni speculative in grande stile, operate dalle grandi società immobiliari, trovino il terreno facile e piena libertà di esplicarsi. Masse sempre più consistenti di lavoratori, totalmente indifese di fronte alla potenza dei mezzi e degli uffici legali delle grandi società immobiliari, vengono ricacciate nelle periferie delle città, alle prese con livelli di fitti pur sempre insopportabili; mentre gli stessi piccoli proprietari, che non sono in grado di affrontare spese di ristrutturazione, sono costretti ad alienare il loro patrimonio, che le società immobiliari incettano e trasformano in abitazioni o residenze da locare a pignoni proibitive.

Da tutto ciò conseguono: un permanente stato di tensione sociale; sacrifici inenarrabili imposti agli strati sociali a più basso reddito; condizioni d'esistenza insopportabili per tanta parte della popolazione italiana;

una diffusa impossibilità, soprattutto, per le nuove famiglie di costituirsi, di affrontare con un minimo di certezza e di dignità la nuova vita. Si spiegano così anche la perdita — talvolta — della fiducia nelle istituzioni, il ripiegamento verso forme di lotta esasperate che, lungi dal risolverli, aggravano i problemi, dividono i poveri diseredati, creano aspri e difficili conflitti sociali. Si originano così quelle forme di lotta e quegli atteggiamenti che solo il possente e responsabile movimento unitario dei lavoratori riesce a « recuperare » e ad indirizzare nella giusta direzione, salvaguardando il prestigio delle istituzioni repubblicane.

Noi siamo profondamente convinti che una nuova ed organica disciplina delle locazioni, basata sull'equo canone e tesa a rompere le rendite parassitarie e la speculazione ed a riconoscere la giusta remunerazione del capitale investito, avrebbe rappresentato — e rappresenta — un momento decisivo per riportare alla normalità il mercato delle abitazioni; per incidere positivamente nella crisi in atto; per fornire nuove e diverse prospettive di sviluppo a tutta l'edilizia abitativa; e, soprattutto, per alleggerire, onorevoli colleghi, l'abnorme e intollerabile incidenza del costo della casa (che noi consideriamo un bene sociale e un diritto) sul reddito di milioni di famiglie italiane. La nostra proposta di legge indicava con chiarezza questi obiettivi, insieme con quelli della modificazione del carattere unilaterale dei contratti, e con altri di grande rilievo, come, per esempio, una nuova forma di intervento e di mediazione tra le parti attraverso le commissioni comunali, organismi democratici nominati dai comuni. È indispensabile la costituzione presso gli enti locali dell'anagrafe delle abitazioni, quale preciso punto di riferimento di una diversa disciplina basata su nuovi criteri oggettivi e di giustizia per tutti.

Questo complesso d'interventi non deve essere d'altra parte visto isolatamente, ma collegarsi organicamente con altri provvedimenti di riforma — quali il nuovo regime dei suoli, il piano decennale per l'edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata e per il recupero dell'ingente patrimonio esistente — che le resistenze politiche della maggioranza e del Governo non sono state in grado di garantire al paese, abbandonando senza soluzione ed in istato di acutissima crisi uno dei più gravi e pesanti

settori dell'economia nazionale e di tutta la vita sociale.

Per questo, preoccupati soprattutto di rendere meno gravi le conseguenze di questo operato sulla vita di milioni di cittadini, sosteniamo che il decreto-legge di proroga deve incorporare concrete garanzie volte ad impedire, per la sua prevista durata di 6 mesi, l'entrata in funzione di ulteriori meccanismi e processi speculativi; a contenere al massimo le procedure di sfratto; e a assicurare tutti, anche attraverso l'avvio del processo di costituzione delle commissioni comunali e dell'anagrafe delle abitazioni, in ordine al fatto che questa proroga, che corrisponde certo ad uno stato di necessità è tuttavia chiaramente finalizzata al definitivo superamento della disciplina provvisoria e all'emanazione quale uno degli atti prioritari e, in certo senso, obbligati del nuovo Parlamento, di una nuova legislazione basata sull'equo canone.

Il diligente presidente della Commissione speciale fitti, onorevole De Leonardis, spesso trovatosi nell'impossibilità di far procedere l'iter della nuova disciplina, ieri in Commissione, sostenendo che si doveva procedere all'approvazione del provvedimento di proroga puramente e semplicemente ha rilevato che qualsiasi modificazione sonerebbe come un segno di scarso rispetto dell'autonomia della nuova Assemblea che sarà espressa dalle prossime elezioni del 20 giugno. Noi riteniamo invece che le proposte emendative da noi avanzate in Commissione (e che ri-proporremo in quest'aula), realistiche, ragionevoli e tali da rientrare nello spirito della legge di proroga che votammo nel 1975, possono rappresentare un segno importante e indicativo di una volontà intesa a porre fine ad un grave stato di confusione, di ingiustizia, di disagio da cui sono da anni travagliati i lavoratori e tutti i cittadini italiani, e del quale il nuovo Parlamento, noi riteniamo, dovrà tenere conto; oltre al fatto, naturalmente, che quelle proposte rispondono alla necessità di imprimere al provvedimento di proroga una capacità di reale incidenza rispetto ad una realtà che è già gravemente compromessa.

Al Governo, che porta tutta intera la responsabilità di avere impedito che nel termine del 30 giugno si pervenisse al varo di un nuovo, organico, giusto provvedimento di regolamentazione, chiediamo di dare prova di responsabilità e di sensibilità di fronte ad un problema così acuto e grave, accogliendo le proposte modificatrici contenute nei nostri

emendamenti, che corrispondono alla domanda pressante proveniente dal paese e sostenuta da un vasto e unitario movimento di lotta di cui sono protagoniste larghe masse di cittadini e di lavoratori italiani. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Nel dare la parola all'onorevole Achilli — ma non mi rivolgo certo solo a lui — mi permetto di ricordare che abbiamo diversi provvedimenti all'ordine del giorno, e dobbiamo esaminarli in tempi ristrettissimi. Pregherei, quindi, la massima sintesi possibile, nell'interesse non della Presidenza, ma di tutti i colleghi.

È iscritto a parlare l'onorevole Achilli. Ne ha facoltà.

ACHILLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, interloquisco, brevissimamente, non tanto perché pensi di avere qualcosa di nuovo da dire in materia di blocco dei canoni di locazione — ahimè, le cose che si ripetono a questo proposito sono sempre le stesse — quanto perché credo sia necessario stigmatizzare la responsabilità del Governo in questa vicenda. Come è stato già ricordato, nel corso di questa legislatura ad ogni scadenza del blocco dei canoni di locazione ci siamo trovati di fronte a impegni formali del Governo per la presentazione di provvedimenti organici per la soluzione di questo problema. A tutt'oggi, invece, non ci è stato dato di vedere un testo ministeriale su cui verificare queste intenzioni.

Non sono mancate invece iniziative legislative parlamentari volte a risolvere finalmente questo problema. Voglio ricordare la proposta di legge presentata dal gruppo socialista il 23 maggio 1975: è passato un anno da allora, senza che la proposta venisse esaminata e iniziasse il suo *iter* parlamentare. A questo proposito, desidero stigmatizzare anche la responsabilità della Commissione speciale fitti, la quale, richiesta espressamente di porre all'ordine del giorno quella proposta di legge, si è sempre trincerata dietro l'argomento che, mancando un disegno di legge del Governo, non si poteva procedere. Voglio ricordare che in altre Commissioni di questo Parlamento la solerzia dei rispettivi presidenti nel porre all'ordine del giorno proposte di legge di iniziativa parlamentare ha fatto sì che il Governo, inadempiente, arrivasse poi a presentare un proprio testo, messo alla frusta proprio dal fatto che la

Commissione aveva iniziato a lavorare su proposta di legge di iniziativa parlamentare. Ma tant'è: io credo che questa vicenda del blocco dei fitti sia quasi emblematica per una legislatura immobilista, che non ha risolto alcuno dei gravi problemi del paese, ha trascinato i lavori parlamentari per quattro anni senza far loro assumere quel risalto che avrebbero dovuto avere nella valutazione del paese reale; una legislatura in cui i contrasti interni della democrazia cristiana hanno fatto sì che un'istituzione, pur rappresentativa come questa, si trovasse paralizzata, incapace d'esprimere tutta la potenzialità in essa racchiusa.

Poche parole sono dunque sufficienti per stigmatizzare questo atteggiamento. E non si venga a dire che ci si è preoccupati delle condizioni di vita degli inquilini, che rappresentano grandi masse di cittadini, né tanto meno degli interessi dei piccoli proprietari: perché il blocco è realmente iniquo per tutti, salvo che per le grandi società immobiliari, le quali attraverso le loro capacità di azione legale e giudiziaria, sono sovente in grado di fare prevalere la propria volontà aggirando le disposizioni di blocco.

Sia di esempio simbolico il fatto che il blocco dei canoni di locazione, disposto per proteggere le fasce di cittadini a più basso reddito (tanto che il non superamento del limite dei 4 milioni di lire di reddito accertato ai fini fiscali è da due anni condizione per far valere la proroga del canone e del contratto), è diventato una odiosa forma di discriminazione. Da qualche tempo a questa parte, infatti, per dare in fitto un alloggio nuovo si pone, con clausola iugulatoria, la condizione che il candidato inquilino abbia dichiarato ai fini fiscali un reddito superiore ai 4 milioni di lire: cosicché quel limite con cui si proponeva di proteggere fasce di cittadini a basso reddito è diventato un'arma di discriminazione contro di esse nell'accesso alle nuove abitazioni! D'altra parte, era inevitabile che i proprietari — specialmente i grandi proprietari, che hanno possibilità inquisitorie sui redditi degli inquilini — avvertissero l'interesse egoistico di selezionare la loro possibile clientela tra coloro che non siano soggetti alla proroga del contratto e del canone.

Credo che non occorra dire molto di più. L'onorevole Ciai Trivelli, la quale ha parlato prima di me, ha ricordato una serie di fatti e di circostanze che mi sento di sottoscrivere totalmente. La condizione

di disagio di decine di migliaia di famiglie per il ritmo d'incremento dell'incidenza (del tutto sproporzionata) del canone sui salari e sugli stipendi rappresenta un fenomeno di modificazione sostanziale della struttura dei consumi delle famiglie medie, per le quali, evidentemente, le spese per l'abitazione non possono non essere prioritarie.

Credo che l'impostazione dell'equo canone possa ormai trovare una base comune d'intesa nel paese. E ci dispiace che in questi ultimi tempi non si sia voluto affrontare questo discorso, proprio perché credo che potesse esservi, e vi sarà senz'altro nel nuovo Parlamento, una convergenza per risolvere questi drammatici problemi. Sono problemi che affliggono, da un lato, la categoria degli inquilini. Ed essa in Italia è massiccia: si suole dire che la maggior parte dei cittadini italiani è proprietaria dell'alloggio che occupa; ma è un'affermazione inesatta, perché oltre 30 milioni di persone vivono in affitto, soprattutto nelle grandi città, laddove i redditi non sono certamente fra i più elevati, almeno in relazione alla molto maggiore altezza del costo della vita rispetto ai centri minori. Si tratta quindi di un problema che esiste obiettivamente.

Esiste, d'altro canto, il problema della piccola proprietà edilizia, molto diffusa nel paese. E va tenuto conto infine del profilo che attiene all'esigenza di stimolare l'attività edilizia, per il bisogno di nuove costruzioni abitative.

Se è vero infatti che abbiamo constatato nel corso di questi anni una non incidenza del regime delle locazioni sulla produzione edilizia, smentendo quanto da altre parti si era voluto far credere — il ritmo d'incremento o di decremento della produzione edilizia ha sicuramente obbedito ad altre cause, com'è dimostrato in particolare dalla coincidenza della proroga dei contratti del 1973 con una delle fasi di più intenso *boom* delle costruzioni — è però certamente vero che oggi, di fronte all'acuirsi della domanda, all'aumentare dei costi di costruzione, l'unica residua possibilità di convogliare risparmio privato nell'edilizia di tipo economico e popolare è subordinata alla condizione che si garantisca un'equa remunerazione del capitale investito. Questo equivale evidentemente a dire che occorre l'eliminazione dei blocchi, i quali non possono non costituire un elemento di distorsione; anche perché la man-

canza di una regolamentazione precisa porta a forme esasperate di lotta, all'occupazione degli alloggi operata senza ordine, politicamente « simbolica » e quindi, come tale, soggetta ad ogni possibile discriminazione, di talché non vi è da meravigliarsi se il risparmio privato non mostra alcun interesse a muoversi in questa direzione.

Per queste ragioni noi abbiamo presentato alcuni emendamenti affinché la proroga pura e semplice sia integrata da una serie di ulteriori precisazioni e di norme che valgano a bloccare la situazione per altri sei mesi. Ci si è obiettato che gli emendamenti da noi presentati, che prevedono la sospensione assoluta degli sfratti e altre cautele a beneficio degli inquilini, potrebbero produrre ulteriori distorsioni nei riguardi della proprietà edilizia. Io credo invece che, a fronte della necessità obiettiva di una nuova regolamentazione delle locazioni, il meno che possiamo fare è bloccare in tutti i modi la situazione allo stato attuale, in modo che fra sei mesi, se il nuovo Parlamento dovesse alacramente mettersi al lavoro su questo tema, sarà possibile giungere ad una regolamentazione generale e organica della materia con la garanzia che nel frattempo non si siano verificate situazioni drammatiche per la vita di ogni famiglia: pensiamo a che cosa significa l'abbandono dell'alloggio per una famiglia che abbia redditi modesti!

Il blocco di ogni aspetto della situazione degli alloggi locati, oltre che dei contratti e dei canoni, è dunque per noi elemento essenziale: è un minimo di riparazione di cui il Governo è debitore verso tutti coloro che si attendevano per il periodo ormai trascorso una sistemazione complessiva della materia.

Per questi motivi noi insisteremo sui nostri emendamenti, alla cui illustrazione rinunciavamo fin d'ora, giacché essi si presentano quanto mai chiari, almeno nel loro significato politico.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare il relatore onorevole De Leonardis.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Sarò molto breve, signor Presidente, accogliendo l'invito da lei formulato. Vorrei precisare soltanto alcuni punti.

Il decreto-legge n. 228 non ha certamente la pretesa di risolvere il complesso problema della disciplina delle locazioni degli immobili urbani, ma in questi ultimi tempi la Commissione, nel suo lavoro preparatorio della soluzione definitiva per le locazioni urbane, sui problemi della durata contrattuale e dell'equo canone — che rappresentano i due « nodi » della materia — aveva fatto dei passi avanti determinanti e, direi, quasi conclusivi, ad opera e con la collaborazione di tutti i gruppi.

CIAI TRIVELLI ANNA MARIA. Io l'ho rilevato nel mio intervento.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Solo il Governo è responsabile...

DE LEONARDIS, Relatore. Se mi è consentito rilevarlo, l'accusa ingiusta dell'onorevole Achilli non ha fondamento. La Commissione aveva all'ordine del giorno, in sede legislativa, l'esame della proposta di legge d'iniziativa del deputato Stefano Riccio sulla tutela dell'avviamento commerciale e sulla disciplina locatizia degli immobili ad uso di attività economiche e professionali, vale a dire di tutti quelli diversi dalle abitazioni.

ACHILLI. Onorevole De Leonardis, noi le avevamo chiesto più di una volta di mettere all'ordine del giorno la nostra proposta di legge: lo avevamo sollecitato già da un anno!

PRESIDENTE. Onorevole Achilli, ella non è stato interrotto durante il suo intervento.

DE LEONARDIS, Relatore. Siamo stati dodici anni insieme, onorevole Achilli. Contesto l'accusa rivolta alla Commissione di non avere lavorato; abbiamo, al contrario, lavorato, come obiettivamente risulta dalla documentazione della Camera, e, se vi sono state carenze, sono attribuibili a tutti.

Non vorrei insistere su questa polemica: ho fatto queste considerazioni soltanto per ristabilire la verità obiettiva, la verità storica. Come dicevo, stavamo esaminando in sede legislativa una parte importantissima della disciplina delle locazioni. L'esame della parte restante prima dell'esaurimento di quella precedente avrebbe naturalmente richiesto la pretermissione dall'ordine del

giorno della proposta di legge Riccio: e non so con quale utilità, perché in sede legislativa l'*iter* parlamentare viene notevolmente accelerato. Soltanto a tale patto avremmo potuto prendere in considerazione l'esame delle altre proposte di legge in materia di locazioni.

Onorevole Ciai Trivelli, noi abbiamo cercato di fare il nostro dovere, e non è interesse di alcuno sostenere il contrario, avvilire quello che invece con tanta responsabilità abbiamo costruito. Vorrei quindi precisare in questa sede, a difesa dell'operato della Commissione, che sono stati compiuti concreti passi in avanti per poter arrivare all'introduzione della disciplina dell'equo canone; per il passato si è fatta su questo argomento molta astrazione, ci sono state molte polemiche e si sono avanzate richieste poco concrete. Negli ultimi tempi, invece, anche per l'impulso di chi vi parla — lo dico molto francamente — si è lavorato per poter arrivare a stabilire un criterio, ed avevamo quasi raggiunto questo obiettivo, considerando le diverse proposte di legge e il disegno di legge annunciato dal Governo.

CIAI TRIVELLI ANNA MARIA. Ma era solo annunciato!

DE LEONARDIS, Relatore. Ma anche questo era già un fatto importante. Si è riusciti a concretare dei criteri che permettevano di accingerci alla soluzione del problema.

Signor Presidente, è stato fatto rilevare che nel testo modificato dell'articolo 1 del decreto-legge, predisposto dalla Commissione, è conservato un inciso del testo originario — quello ove si dice che continuano ad applicarsi le disposizioni della legge del 1975 « anche per i canoni e l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio » — il quale si porrebbe in contrasto con l'articolo 1-bis introdotto dalla Commissione, ed anche con il preannunciato emendamento del Governo interamente sostitutivo del medesimo articolo 1-bis.

Si renderebbe pertanto necessaria, tanto più in caso di approvazione dell'emendamento governativo, un'armonizzazione in sede di coordinamento relativamente all'inciso cui mi sono riferito.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua osservazione, onorevole relatore.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Grazie, signor Presidente.

A conclusione di questa mia replica, desidero ribadire che la Commissione ha compiuto il suo dovere, e rilevare che vi sono tutti i presupposti perché il Parlamento, nel corso della prossima legislatura, possa risolvere in maniera rapida e definitiva gli angosciosi problemi delle locazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo non ha difficoltà a dare atto alla Commissione speciale per i fitti, egregiamente presieduta dall'onorevole De Leonardis, di avere a lungo ed in profondità studiato la materia, soprattutto per quanto attiene alla durata dei contratti di locazione e all'equo canone. Il Governo aveva anche predisposto e preannunciato la presentazione di un organico disegno di legge, ma l'anticipata chiusura della legislatura non ha consentito la sua discussione ed approvazione. Mi pare, quindi, che non si possa sostenere che il Governo porta tutta intera la responsabilità di non aver provveduto alla predisposizione di una organica normativa in materia. È superfluo ricordare, a questo proposito, che il Governo non è per nulla responsabile dell'anticipata chiusura della legislatura.

Per queste considerazioni, il Governo, non potendo entrare nel merito di discorsi e problemi che potrebbero assumere un carattere elettorale, nel respingere le osservazioni prospettate contro il suo modo di procedere, non ha che da raccomandare la sollecita approvazione del disegno di legge di conversione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge di conversione nel testo della Commissione. Se ne dia lettura, con l'avvertenza che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge, così come modificati dal medesimo articolo unico.

ARMANI, *Segretario*, legge:

«È convertito in legge il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228, recante provvedi-

menti urgenti per la proroga dei contratti di locazione e di sublocazione degli immobili urbani, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

I contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino alla data del 31 dicembre 1976 ovvero, qualora si tratti di immobile adibito ad uso di albergo, pensione e locanda, fino al 30 giugno 1977. Sino alla predetta data continuano ad applicarsi, anche per i canoni e l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio, le disposizioni del decreto-legge 25 giugno 1975, n. 255, convertito nella legge 31 luglio 1975, n. 363, nonché le altre disposizioni speciali vigenti in materia di locazione e sublocazione di immobili urbani.

Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente articolo:

ART. 1-bis.

Per la durata della proroga di cui al precedente articolo 1, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati fondati sull'inesistenza del diritto di proroga ».

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in virtù dell'articolo 89 del regolamento, il quale stabilisce che il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti che siano relativi ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione, la Presidenza ritiene inammissibili — specie in considerazione della particolare condizione in cui la Camera si trova ad operare, a scioglimento intervenuto e con il Gabinetto dimissionario — i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi, estranei ai temi essenziali del decreto-legge:

All'articolo 1 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

L'articolo 1-ter della legge 31 luglio 1975, n. 363, è sostituito dal seguente:

«Per i contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data del 31 dicembre 1976, stipulati successivamente al 1° dicembre 1969, fatta eccezione di quelli di cui al comma successivo, rimangono ferme le disposizioni contenute nel primo comma del-

l'articolo 1-bis della legge 12 agosto 1974, n. 351.

Nel caso di immobili urbani, adibiti ad uso di abitazione, locati per la prima volta tra il 1° gennaio 1971 e il 30 giugno 1974, l'ammontare del canone non può superare quello corrispondente al canone iniziale della locazione, anche se stipulata con altro conduttore.

Nel caso di immobili urbani, adibiti ad uso di abitazione, locati per la prima volta dopo il 30 giugno 1974 e sottoposti alla proroga ai sensi del presente articolo, l'ammontare del canone, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto, su richiesta del conduttore, del 10 per cento rispetto al canone iniziale della locazione, anche se stipulata con altro conduttore.

I canoni delle locazioni in corso alla data del 30 giugno 1976, relativi ad immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, non soggetti alla proroga ai sensi del presente articolo, possono essere aumentati alla scadenza del contratto, anche quando quest'ultimo venga rinnovato con altro conduttore, in misura non superiore al 5 per cento del canone, determinato a norma dei commi precedenti in quanto applicabili. Tale disposizione si applica esclusivamente ai contratti la cui scadenza è stabilita entro e non oltre la data del 31 dicembre 1976 ».

1. 1. **Todros, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Spagnoli, Pierantuono, Baldassi, Coccia, Conte, Milani, Stefanelli, Vania, Vetrano.**

All'articolo 1 aggiungere, in fine, i seguenti commi:

L'articolo 1-ter della legge 31 luglio 1975, n. 363, è sostituito dal seguente:

« Per i contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, in corso alla data del 31 dicembre 1976, stipulati successivamente al 1° dicembre 1969, fatta eccezione di quelli di cui al comma successivo, rimangono ferme le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 1-bis della legge 12 agosto 1974, n. 351.

Nel caso di immobili urbani, adibiti ad uso di abitazione, locati per la prima volta tra il 1° gennaio 1971 e il 30 giugno 1974, l'ammontare del canone non può superare quello corrispondente al canone

iniziale della locazione, anche se stipulata con altro conduttore.

Nel caso di immobili urbani, adibiti ad uso di abitazione, locati per la prima volta dopo il 30 giugno 1974 e sottoposti alla proroga ai sensi del presente articolo, l'ammontare del canone, a decorrere dal 1° giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto, su richiesta del conduttore, del 10 per cento rispetto al canone iniziale della locazione, anche se stipulata con altro conduttore.

I canoni delle locazioni in corso alla data del 30 giugno 1976, relativi ad immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, non soggetti alla proroga ai sensi del presente articolo, possono essere aumentati alla scadenza del contratto, anche quando quest'ultimo venga rinnovato con altro conduttore, in misura non superiore al 5 per cento del canone, determinato a norma dei commi precedenti in quanto applicabili. Tale disposizione si applica esclusivamente ai contratti la cui scadenza è stabilita entro e non oltre la data del 31 dicembre 1976 ».

1. 2. **Achilli, Colucci, Cusumano, Giovanardi.**

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente articolo 1-ter:

Entro il 1° gennaio 1977 è istituita in ogni comune o in consorzi volontari di comuni la commissione comunale per le locazioni e per gli alloggi, presieduta dal sindaco o da un suo incaricato e composta da due membri eletti tra i cittadini residenti nel comune, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze, da due rappresentanti dei conduttori e da due rappresentanti dei proprietari di immobili scelti in terne proposte dalle rispettive organizzazioni più rappresentative.

La commissione, eletta dal consiglio comunale, dura in carica 5 anni. I comuni con oltre 50 mila abitanti potranno costituire più commissioni con ripartizione delle zone di competenza.

Alla commissione è devoluto il compito di procedere alla formazione e all'aggiornamento dell'anagrafe delle locazioni e degli alloggi, con la collaborazione dell'ufficio tecnico erariale, dell'ufficio imposte dirette, dell'ufficio tributi del comune, dell'ufficio del registro, della conservatoria dei registri immobiliari e degli uffici giudiziari.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1976

A tal fine è compilata e conservata a cura della commissione una scheda in cui sono indicati: l'ubicazione e consistenza dell'immobile, il nome del locatore e del conduttore, il canone, i dati catastali dell'immobile.

Alla commissione è altresì devoluto il compito di esperire, previa acquisizione di tutti gli elementi utili, un tentativo di conciliazione tra locatori e conduttori nelle controversie in materia di cessazione della proroga per necessità del locatore e di rimborso delle spese accessorie.

1-bis. 0. 1. Baldassi, Busetto, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Coccia, Conte, Milani, Perantuono, Spagnoli, Stefanelli, Todros, Vania, Vetrano.

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente articolo 1-ter:

Entro il 1° gennaio 1977 è istituita in ogni comune o in consorzi volontari di comuni la commissione comunale per le locazioni e per gli alloggi, presieduta dal sindaco o da un suo incaricato e composta da due membri eletti tra i cittadini residenti nel comune, uno dei quali in rappresentanza delle minoranze, da due rappresentanti dei conduttori e da due rappresentanti dei proprietari di immobili scelti in terne proposte dalle rispettive organizzazioni più rappresentative.

La commissione, eletta dal consiglio comunale, dura in carica 5 anni. I comuni con oltre 50 mila abitanti potranno costituire più commissioni con ripartizione delle zone di competenza.

Alla commissione è devoluto il compito di procedere alla formazione e all'aggiornamento dell'anagrafe delle locazioni e degli alloggi, con la collaborazione dell'ufficio tecnico erariale, dell'ufficio imposte dirette, dell'ufficio tributi del comune, dell'ufficio del registro, della conservatoria dei registri immobiliari e degli uffici giudiziari.

A tal fine è compilata e conservata a cura della commissione una scheda in cui sono indicati: l'ubicazione e consistenza dell'immobile, il nome del locatore e del conduttore, il canone, i dati catastali dell'immobile.

Alla commissione è altresì devoluto il compito di esperire, previa acquisizione di tutti gli elementi utili, un tentativo di conciliazione tra locatori e conduttori nelle controversie in materia di cessazione della

proroga per necessità del locatore e di rimborso delle spese accessorie.

1-bis. 0. 2. Achilli, Colucci, Cusumano, Giovanardi.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:

Sino al 31 dicembre 1976 sono sospese le esecuzioni di rilascio degli immobili, fatta eccezione per quelle fondate su provvedimenti che hanno accertato la morosità del conduttore e del subconduttore allorché essa non sia stata sanata ai sensi delle vigenti disposizioni e per quelle fondate su provvedimenti che hanno riconosciuto l'urgente e improrogabile necessità del locatore di destinare l'immobile stesso ad abitazione propria.

Si applicano tuttavia, alle esecuzioni non sospese, le norme vigenti sulla graduazione e proroga in quanto compatibili anche in caso di proroga già fissata definitivamente, al fine di accertare la prevalenza attuale delle ragioni di necessità del locatore e del conduttore.

Il provvedimento di fissazione definitiva per il rilascio pronunciato a carico di conduttori in stato di disoccupazione involontaria o con reddito complessivo netto annuo non superiore a 2 milioni, computato ai sensi delle norme in vigore, è comunicato a cura della pretura al comune affinché possano essere adottati, prima dell'esecuzione del rilascio, i provvedimenti necessari per la sistemazione delle famiglie sfrattate, anche mediante il ricorso all'occupazione temporanea d'urgenza degli alloggi sfitti.

1-bis. 1. Stefanelli, Vania Vetrano, Todros, Carrà, Ciai Trivelli Anna Maria, Spagnoli, Baldassi, Conte, Milani, Perantuono.

Sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:

Sino al 31 dicembre 1976 sono sospese le esecuzioni di rilascio degli immobili, fatta eccezione per quelle fondate su provvedimenti che hanno accertato la morosità del conduttore e del subconduttore allorché essa non sia stata sanata ai sensi delle vigenti disposizioni e per quelle fondate su provvedimenti che hanno riconosciuto l'urgente e improrogabile necessità del locatore di destinare l'immobile stesso ad abitazione propria.

Si applicano tuttavia, alle esecuzioni non sospese, le norme vigenti sulla gra-

duazione e proroga in quanto compatibili anche in caso di proroga già fissata definitivamente, al fine di accertare la prevalenza attuale delle ragioni di necessità del locatore e del conduttore.

Il provvedimento di fissazione definitiva per il rilascio pronunciato a carico di conduttori in stato di disoccupazione involontaria o con reddito complessivo netto annuo non superiore a 2 milioni, computato ai sensi delle norme in vigore, è comunicato a cura della pretura al comune affinché possano essere adottati, prima dell'esecuzione del rilascio, i provvedimenti necessari per la sistemazione delle famiglie sfrattate, anche mediante il ricorso all'occupazione temporanea d'urgenza degli alloggi sfitti.

1-bis. 2. **Achilli, Colucci, Cusumano, Giovanardi.**

Chiedo ai presentatori di questi due emendamenti — poiché è pervenuto un emendamento del Governo che sembra assorbirne il contenuto — se non intendano ritirarli. L'emendamento del Governo è del seguente tenore:

Sostituire l'articolo 1-bis con il seguente:

Per la durata della proroga di cui al precedente articolo 1, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati, anche se fondati sull'inesistenza del diritto di proroga e salvo che ricorrano i casi indicati nel secondo comma dell'articolo 1-*quater* della legge 31 luglio 1975, n. 363.

1-bis. 3.

Onorevole Stefanelli, o altro firmatario?

CARRA. Signor Presidente, mi permetta anzitutto di dire, in riferimento alla considerazione che ella ha fatto a proposito del precedente gruppo di emendamenti, che noi riteniamo essi rappresentino un adeguamento della proroga del blocco, sancita dal decreto-legge, in rapporto di consequenzialità con la normativa precedente.

È nostra opinione che tale consequenzialità debba essere oggetto di una valutazione politica da parte della Camera, e che pertanto tutti gli emendamenti presentati dai deputati comunisti possano essere presi in esame dall'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole Carrà, debbo dirle che quella da me prima enunciata è l'impostazione data dalla Presidenza (io sono solamente il Presidente di turno in questo momento) con una motivazione che involge un tema delicatamente politico. Non possiamo non tener conto che questo Parlamento è già sciolto e che il Governo è dimissionario: a questo punto il problema che si pone è quello dell'estraneità degli emendamenti all'argomento principale del decreto-legge. Tale estraneità si colora di un certo alone politico che ha convinto la Presidenza a dichiarare assolutamente inammissibili alcuni degli emendamenti presentati ed ammissibili gli altri due da me indicati poco fa. Desidero sapere se questi ultimi — in seguito alla presentazione dell'emendamento da parte del Governo — si ritengano assorbiti e quindi vengano ritirati, oppure se su di essi si insista.

Lasciamo al prossimo Parlamento il compito di affrontare il problema della procedura da seguire per l'esame dei decreti-legge dopo lo scioglimento delle Camere. Coloro che verranno dopo di noi dovranno avere il coraggio di affrontare questo problema in modo serio, per definire se non sia più corretto che in circostanze come queste, le Camere si pronunzino semplicemente sulla conversione o non conversione pura e semplice del decreto-legge. Riconosco che è un tema che dovrà essere esaminato in futuro e pertanto non intendo impostare ora una discussione di questa natura. Riconosco altresì che non esiste una norma costituzionale, o applicativa della Costituzione, che ponga questi limiti; tuttavia vige il già citato articolo 89 del nostro regolamento ed esiste un contesto politico che non sfugge ad alcuno (ed è sottolineato del resto dalla scarsa presenza dei colleghi a questa seduta).

CARRA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRA. Prendo atto delle considerazioni fatte dalla Presidenza, che hanno certamente la loro validità. Ella, però, ha fatto capire, signor Presidente, che non ci troviamo di fronte ad eventuali ostacoli di carattere giuridico, ma semplicemente ad una valutazione di opportunità...

PRESIDENTE. L'una cosa e l'altra!

CARRA. Ebbene, credo che ella debba considerare anche che proprio la presentazione di un decreto-legge di proroga comporta obiettivamente una scelta ed una valutazione di carattere politico. Nel prorogare puramente e semplicemente la vecchia normativa, lasceremmo aperto il campo a gravi contraddizioni ed ingiustizie.

Riteniamo che sarebbe opportuno e giusto evitare tutto questo, dando al decreto un maggiore equilibrio nell'interesse stesso degli obiettivi che si è posto. Insistiamo affinché venga valutato questo aspetto di opportunità politica, che ci pare non vada ad intaccare le prerogative del nuovo Parlamento. Occorrerebbe piuttosto valutare le conseguenze che il decreto-legge comporta per quelle fasce di cittadini che verrebbero a subire un trattamento differenziato in virtù della proroga.

ACHILLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACHILLI. Signor Presidente, non ritengo che gli emendamenti da me presentati siano estranei alla materia trattata dal decreto-legge. Non condivido, quindi, le decisioni della Presidenza su questo punto, anche se ne prendo atto.

A seguito della presentazione dell'emendamento del Governo 1-bis. 3, ritiro il mio emendamento 1-bis. 2.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Achilli. E i presentatori dell'emendamento Stefanelli 1-bis. 1?

CARRA. Anche noi, signor Presidente, ritiriamo l'emendamento, a seguito della presentazione dell'emendamento del Governo.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo dunque ora all'emendamento del Governo, di cui è già stata data lettura.

L'onorevole sottosegretario intende svolgerlo?

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritengo superfluo lo svolgimento, signor Presidente, e ne raccomando alla Camera l'approvazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sull'emendamento del Governo 1-bis. 3?

DE LEONARDIS, *Relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 1-bis. 3, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

DE LEONARDIS, *Relatore*. Chiedo di parlare ai sensi del primo comma dell'articolo 90 del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Signor Presidente, prima di passare alla votazione complessiva dell'articolo unico del disegno di legge, devo osservare che si rendono necessarie due modificazioni del nuovo testo dell'articolo 1 del decreto-legge approvato dalla Commissione. Le parole: « in corso alla data di entrata in vigore della presente legge » vanno sostituite con le parole: « in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge », correggendo un mero errore di stampa. Va poi soppresso, come ho già avuto occasione di osservare, l'inciso: « anche per i canoni e l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio », a seguito dell'approvazione testé intervenuta dell'emendamento 1-bis. 3 del Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione queste due modificazioni sulle quali il relatore ha testé richiamato l'attenzione dell'Assemblea.

(Sono approvate).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 241, concernente concessione da parte della Cassa depositi e prestiti di un mutuo di lire 9 mila milioni all'Ente autonomo acquedotto pugliese per il ripianamento dei disavanzi di bilancio (4533).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 241, concernente concessione da parte della Cassa dei depositi e prestiti di un mutuo di lire 9 mila milioni all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per il ripianamento dei disavanzi di bilancio.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che dal gruppo comunista ne è stato richiesto l'ampliamento limitatamente ad un oratore per gruppo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Ricordo che nella seduta di ieri la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente.

Ha pertanto la parola, per la Commissione, l'onorevole Fusaro, che sostituisce il relatore.

FUSARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, a nome della Commissione, ricordo che il 26 aprile scorso il Governo aveva presentato alla Camera il disegno di legge, n. 4526, inteso ad autorizzare la Cassa dei depositi e prestiti a concedere un mutuo di lire 9 miliardi, ripartiti in tre anni, all'ente autonomo per l'acquedotto pugliese, per il ripianamento dei pregressi disavanzi di bilancio. Tale mutuo non veniva assistito da alcun contributo. La fine anticipata della legislatura ha fatto decadere il disegno di legge, cosicché, mentre permaneva sempre più acuta la situazione dell'ente, era impellente la necessità di trovare una soluzione al problema, che comprometteva la normale gestione di un'azienda alla quale è affidato un servizio di interesse assoluto per una vasta zona del territorio nazionale. Di qui la necessità di ricorrere ad un decreto-legge, il cui contenuto è identico a quello del citato disegno di legge.

La Commissione lavori pubblici, in sede referente, ha esaminato il testo governativo e, pur riconoscendo l'urgenza di risolvere il problema in discussione, ha lamentato il ritardo con il quale l'ente ha prospettato la necessità di adeguamento delle tariffe di vendita dell'acqua e dell'aumento dei canoni di manutenzione degli allacciamenti alle fognature, provvedimenti dei quali ci si attende un effetto solo per il futuro. Ha inoltre rilevato come un intervento di nove miliardi da parte della Cassa dei depositi e prestiti aggraverebbe una situazione già quanto mai difficile relativamente alla possibilità di intervenire per l'esecuzione di opere pubbliche fondamentali per gli enti locali del nostro paese, ai quali, istituzionalmente, dovrebbero essere destinate le risorse della cassa.

Tenuto conto di tutte queste osservazioni, la Commissione ha ritenuto di consentire l'intervento della Cassa limitatamente

ai tre miliardi previsti per l'esercizio finanziario 1976 (intervento ritenuto urgente e indispensabile), rinviando a un successivo provvedimento, da proporre ed approfondire, la definitiva risoluzione del problema.

Con tali modificazioni viene proposta alla Camera la conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 241.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.

DELL'ANDRO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Piccone. Ne ha facoltà.

PICCONE. Desidero motivare le mie perplessità sul provvedimento in esame, il quale mira — anzi mirava, perché è stato modificato in Commissione — a stanziare 9 miliardi in favore dell'ente autonomo per l'acquedotto pugliese per il ripianamento di disavanzi di bilancio. Il provvedimento, per il tempo in cui viene proposto e per il modo con cui è articolato, ci lascia notevolmente perplessi sia per quanto riguarda la sua natura, sia per quanto concerne la capacità di risolvere il problema posto dall'ente dell'acquedotto pugliese.

Quanto alla natura del provvedimento, noi ci troviamo di fronte ad un decreto-legge su una materia per la quale non riteniamo che tale mezzo legislativo sia corretto. I debiti sono antichi, i debiti erano noti e il provvedimento avrebbe potuto essere presentato in altra occasione, dando al Parlamento maggiore possibilità di verificarne la validità.

Non mi sembra inoltre valida la giustificazione addotta nella relazione ministeriale dell'esistenza di un disegno di legge in proposito, che non si è potuto esaminare proprio in virtù dello scioglimento anticipato del Parlamento. Questa non mi sembra una ragione convincente, se si pensa che il disegno di legge è stato presentato il 29 aprile 1976, in un momento cioè in cui si può tranquillamente dire che lo scioglimento delle Camere era sufficientemente prevedibile.

Non sono quindi lontani dalla verità la preoccupazione e il dubbio che il provvedimento sia solo ed esclusivamente di natura elettorale, di modo che si potrà andare in Puglia a «vantarlo» come una delle tante

provvidenze della Presidenza del Consiglio, rivolte a sanare antiche deficienze di quella regione.

Ella, signor Presidente, mi consentirà di raccontare una barzelletta che circola in Puglia: amministratori preoccupati del funzionamento dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese si recano un giorno dal Presidente del Consiglio, onorevole Aldo Moro, a chiedere di intervenire perché le cose cambino, perché l'acqua arrivi e perché l'ente costruisca acquedotti e fogne; l'onorevole Aldo Moro, meravigliato, risponde che, per sua conoscenza, l'acquedotto pugliese doveva servire a dar da « mangiare » ai pugliesi (a certi pugliesi) e non a dar loro da bere!

In effetti, la cosa non è assai lontana dalla verità: l'acquedotto non serve certo per dar da mangiare a tutti i pugliesi, ma serve — e porterò qualche esempio illuminante in materia — a clientele di dubbia onestà, che si aggirano intorno a questo ente e con esso realizzano lauti guadagni. Noi non riteniamo giusto lo strumento del decreto-legge e, proprio perché l'argomento è di estrema serietà, noi pensiamo che esso debba essere esaminato con la dovuta calma, con il dovuto spazio, dal Parlamento che sarà prossimamente eletto.

Un secondo motivo di perplessità nasce dal merito del provvedimento. Nella relazione ministeriale, in modo molto confuso, si prospettano le esigenze di questo ente, che nel suo bilancio preventivo del 1975 prevede un disavanzo di 11 miliardi, che non si sa in che modo l'ente intenda ripianare. Si dice che per 5 miliardi e 500 milioni sarà risanato con l'aumento dei canoni delle fognature, aumento che è già stato chiesto e il cui iter è ancora in corso. A parte la legittimità di questo tipo di aumento, a parte l'opportunità politica di un fatto di questo genere — che è questione più seria di quanto l'ente possa pensare — resta pur sempre per il solo 1975 uno scoperto di sei miliardi, al quale si aggiunga un antico scoperto di circa 9 miliardi per il quale non c'è alcun contributo dello Stato. Si autorizza invece l'ente autonomo a contrarre con la Cassa dei depositi e prestiti un mutuo, che deve poi essere restituito in un certo numero di anni, « delegando » alla Cassa medesima i cespiti dei canoni che per altro, si dice, devono essere destinati a colmare i *deficit* correnti. Per questo non si comprende bene in che modo questo ente « quadrerà » il proprio bilancio. Infatti, dovendo delegare i cespiti per sanare vecchi debiti, non si vede come riuscirà

a far fronte a *deficit* di bilancio che annualmente sono dell'entità denunciata nella stessa relazione, e che presumibilmente saranno destinati a crescere. C'è il pericolo che per l'acquedotto si avvii quella spirale di indebitamento progressivo, della quale abbiamo già esempio pericoloso a livello degli enti locali, che significherà la paralisi totale, reale ed effettiva dell'ente, il quale sarà posto nella condizione di dover destinare quel poco che potrà introitare soltanto ed esclusivamente al pagamento degli interessi passivi e delle quote capitali dei debiti che andranno progressivamente creandosi.

La terza questione riguarda la natura di questo *deficit*. Nessuno qui dubita che esso esista. Quello però che è meno facilmente credibile è che esso sia dovuto soltanto ed esclusivamente — guarda caso, ancora una volta qui si ricorre ad una facile accusa — all'aumento del costo della manodopera. Non c'è alcun cenno, invece, delle eventuali diseconomie, delle eventuali disfunzioni di gestione di questo ente: nessuna certezza, in ogni caso, sulla sua corretta amministrazione.

Ed a questo proposito non voglio inventare nulla, sento semplicemente l'esigenza di riportare in quest'aula una vicenda che Bari e l'ente hanno vissuto circa sei o sette mesi fa, una vicenda per la quale l'ente dell'acquedotto pugliese è stato chiamato a rispondere innanzi alla magistratura, su denuncia delle organizzazioni sindacali, di un fatto assai grave. L'ente dell'acquedotto pugliese — ed in questo, onorevole Dell'Andro, mi richiamo a ciò che dicevo all'inizio del mio intervento — disponeva — non so se disponga ancora, ma certamente disponeva fino all'epoca in cui fu celebrato il processo alla pretura di Bari — di appaltatori di mano d'opera, gente preposta a rastrellare mano d'opera per l'ente da destinare poi ad una molteplicità di servizi (manovali, fontanieri, eccetera). La scusa era che il bilancio non consentiva la possibilità di assumere personale diretto, che l'ente non poteva pagare. Ma la realtà qual era? Quando siamo andati a vedere le « note di spese » di questi appaltatori, abbiamo constatato che un manovale veniva a costare in genere all'ente per l'acquedotto pugliese dal milione al milione e 300 mila lire il mese! Ecco il modo in cui l'ente dilapida il denaro pubblico; ingrassa clientele che poi producono voti, in un modo illegale, ignominioso, secondo un metodo oramai vec-

chio e non più tollerabile di fare politica. Dal bisogno non nasce il diritto al lavoro, ma solo la possibilità di coartare le coscienze ed ingigantire le clientele. Infatti, il milione e 200 mila lire o le 900 mila lire richieste con queste « note di spese » non sono destinate al manovale, ma vanno ad arricchire per gran parte ceti-parassitari, mentre d'altra parte biologi, ingegneri ed altro personale tecnico qualificato vengono assunti con contratti a termine per stipendi di 150-200 mila lire il mese e poi messi a riposo.

Sicché, se *deficit* c'è, esso deve essere esaminato nella sua natura, non solo per essere ripianato, ma soprattutto perché siano eliminate le cause che lo producono.

Quarta questione: se esiste una differenza tra introiti e spese dell'ente, essa non può essere risolta con i mutui senza contributo né con gli aumenti dei canoni dell'acqua e delle fogne. Non si può scherzare su queste cose. Non si può riversare su cittadini già notevolmente oberati dalle tasse l'onere di spese che, tenuto conto del reddito medio, sarebbero eccessive per la grande massa dei lavoratori. Il discorso dev'essere di natura diversa. L'acqua allora deve essere venduta ad un prezzo politico, specie in una regione che è stata colpita dal colera (e la minaccia non è ancora del tutto scomparsa). Lo Stato, o chi per esso, deve intervenire in modo diverso. Fuori di questa prospettiva non vi sono serie possibilità di affrontare il problema.

Quinta ed ultima questione: noi non riteniamo che la Cassa depositi e prestiti possa e debba essere gravata di questo ulteriore onere: per i suoi diversi fini istituzionali, e perché non ha oggi la possibilità di coprire nemmeno gli impegni finanziari per opere pubbliche già varate. Nove miliardi non sono poca cosa, e verranno sottratti ad opere pubbliche di notevole interesse, che attendono da tempo di essere realizzate. Noi abbiamo proposto in Commissione di ricorrere al Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Queste cose sentivamo la necessità di dire. La Commissione ha accolto parzialmente le nostre obiezioni, riducendo a 3 miliardi la possibilità di contrarre mutui, e limitandola al 1976, in attesa che il nuovo Parlamento possa legiferare in proposito. Ma insistiamo ancora affinché la Cassa depositi e prestiti sia liberata da questo onere e l'ente dell'acquedotto pugliese, rivolgendosi ad istituzioni specializ-

zate, possa contrarre mutui in modo autonomo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Salvatori. Ne ha facoltà. La invito, onorevole Salvatori, ad essere molto breve, anche perché vorrei che i nostri successori fra un mese avessero qualche cosa da fare!

SALVATORI. Signor Presidente, questo è il mio ultimo discorso in questa Camera. Se sarò fortunato, nella prossima legislatura farò parte del Senato.

PRESIDENTE. Le rivolgo il mio vivissimo augurio.

SALVATORI. Grazie, signor Presidente. Avrei fatto a meno di intervenire, in verità, se non si fosse trattato dell'acquedotto pugliese. Pugliese di Foggia quale io sono e per essermi interessato di questo ente nel mio intervento sulla legge per i finanziamenti straordinari per il Mezzogiorno, non posso fare a meno di intervenire per puntualizzare alcune critiche all'ente stesso, anche da angolazioni e posizioni diverse.

Mi sia consentito richiamare brevemente un passo del discorso da me pronunciato in quest'aula il 28 aprile 1976: « La storia del Mezzogiorno è costellata di vicende politiche, esaltate dai fasti borbonici o fascisti, che hanno messo in luce i vari " vicerè " che si sono susseguiti prima e dopo l'unità d'Italia. Il richiamo non è solo di natura letteraria, con specifico riferimento al libro *I vicerè* di De Roberto, anticipatore dell'analisi socio-economica del *Gattopardo* di Tomasi di Lampedusa.

« Ma tralasciamo un secolo di storia per arrivare a tempi a noi più vicini, quando veniva istituito, nell'era fascista, l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese. Ho già presentato un'interrogazione al ministro dei lavori pubblici a proposito dei gravi arbitri e dell'incivile condotta di questo ente. Ma vediamo il problema più da vicino. L'articolo 1 della legge 6 dicembre 1971, n. 1036, nota come legge di riforma tributaria, ha soppresso, tra gli altri, anche il contributo per la manutenzione delle fognature. Senonché, l'ente autonomo per l'acquedotto pugliese, in virtù della sua autonomia, non solo continua a pretendere tale contributo, ma addirittura lo aumenta, tanto da provocare le rimostranze di tutti i comuni, della cui voce democratica non tiene conto alcuno, arrivando all'arbitrio di

sospendere l'erogazione dell'acqua ai cittadini che abbiano rifiutato di corrispondere gli aumenti unilateralmente ed arbitrariamente decisi. « La vecchia storia dei " viceré " purtroppo continua, dunque, attraverso i consigli d'amministrazione di questi enti, che la nostra democrazia avrebbe dovuto — mi limito a dire — rendere meno stridenti con le esigenze dei tempi. Il problema politico che allora si pone è quello dello scioglimento di questo ente, a suo tempo sorto per rendere omaggio ai « viceré » dell'epoca fascista » (provengo da quella città da cui venne fuori il primo « viceré ») « e che non trova oggi nessun aggancio con il nuovo e moderno ordinamento regionale.

« È la regione che deve gestire la politica del territorio e delle sue risorse, ivi comprese quelle idriche. Non possiamo consentire doppioni. Questa Camera ha votato nei giorni scorsi la legge che affida alle regioni gli enti di sviluppo della nostra agricoltura. Si faccia altrettanto per le risorse idriche.

« L'indirizzo politico e legislativo è quello di trasferire alle regioni, e per intero, le competenze loro assegnate dalla Carta costituzionale. Ciò vuol dire che la Cassa per il mezzogiorno, gli enti di sviluppo agricolo, l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese devono svolgere opera esclusivamente tecnica alle dipendenze dell'ente regione, proseguendo una linea di evoluzione politico-legislativa che ha sottoposto alle regioni organismi statali che pure avevano specifiche competenze, come ad esempio gli ispettorati agrari e gli uffici del genio civile ».

A conclusione di quella seduta, presentavo un ordine del giorno concepito come segue...

PRESIDENTE. Onorevole Salvatori, ella non ha accolto il mio invito.

SALVATORI. Sto concludendo, signor Presidente. Non ho mai parlato in questa Camera per più di dieci minuti. Se ella controllerà il tempo, vedrà che anche oggi il mio discorso non supererà i dodici minuti.

Questo l'ordine del giorno: « La Camera, in occasione dell'approvazione della legge sul Mezzogiorno; rilevato l'indirizzo politico-legislativo di rendere le regioni protagoniste dello sviluppo del Mezzogiorno, invita il Governo ad esaminare l'opportunità di

procedere gradualmente alla soppressione di enti, come l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, per passarli alle dirette dipendenze delle regioni come recentemente è avvenuto per gli enti di sviluppo in agricoltura ».

Il 29 aprile 1976, il giorno successivo all'approvazione della legge per il Mezzogiorno, fu presentato un disegno di legge, che venne poi trasfuso, per lo scioglimento anticipato delle Camere, nel decreto-legge al nostro esame. E il senso del provvedimento è di perpetuare la vita dell'ente autonomo !

L'onorevole Piccone ha già sintetizzato alcuni punti che riguardano la dubbia legittimità di talune entrate con cui l'ente vuol far fronte alle spese, come ad esempio gli aumenti del canone di fognatura. Trattasi di un discorso assai ampio. In questo Parlamento, votiamo leggi che siamo chiamati a far rispettare: ora non vi è dubbio che l'articolo 32 della legge di riforma tributaria dice espressamente che « sono abolite, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, le imposte comunali di consumo, di patente, sul valore locativo e il contributo per la manutenzione per le opere di fognatura ». Vi è da dubitare, quindi, anche del profilo costituzionale relativo al decreto-legge di cui stiamo discutendo. In verità, davanti al pretore di Torremaggiore pende una causa su questo punto: è stata sollevata un'eccezione di incostituzionalità in ordine all'applicazione del contributo in questione. Ci auguriamo che quel pretore, rimettendo gli atti alla Corte costituzionale, voglia indirettamente far luce sulle vicende dell'ente in argomento.

Ma non vi è dubbio, nel merito, che, a parte la legittimità di tutti i rilievi che l'onorevole Piccone ha svolto in quest'aula (ad essi mi associo e quindi non li ripeto), il fatto essenziale è che non vi è prestazione di servizio da parte dell'ente. Vengo da una zona il cui tavoliere è assetato e la parte collinare e montagnosa, rappresentata dal Gargano, è letteralmente senz'acqua, pur registrando 500 mila presenze giornaliere nel periodo estivo. Comuni come Monte Sant'Angelo, come Vieste, Peschici, Cagnano, Carpino, Vico del Gargano ed Ischitella sono sitibondi.

Sono state presentate interrogazioni a non finire — e purtroppo non sono state mai discusse — circa l'infezione colerica, circa i casi di tifo e di epatite che si sono manifestati proprio in questa parte del no-

stro Gargano, che pure esercita oggi un così forte richiamo turistico internazionale. E l'ente non fa arrivare la sua acqua! E l'ente aumenta da mille a 8 mila lire il contributo per l'allacciamento di fognature, non più dovuto! Abbiamo discusso poc'anzi sull'equo canone e sul blocco dei fitti. Delle due, l'una: o si è proprietari a fitto bloccato e allora il proprietario, che paga anche il canone per la fognatura, è gravato per 7 mila lire in più (e onestamente dobbiamo riconoscere che è un'ingiustizia) o è inquilino che per contratto si assume anche queste spese (e dobbiamo allora riconoscere che ciò è una violazione di tutti gli equilibri che stanno alla base degli equi canoni di cui stiamo discutendo).

Non v'è dubbio pertanto che, a parte la legittimità costituzionale, nel merito l'ente non può far richiamo ad uno strumento legislativo di questo tipo, già dubbio di per sé (lo ha messo in luce l'onorevole Piccone contestando il presupposto dell'assoluta necessità ed urgenza) e non può approfittare di questo scorcio veramente estremo della legislatura per chieder soccorso ad un disavanzo che ha procurato con la sua gestione non certamente oculata, di sperpero e di disservizio grave per le popolazioni pugliesi.

Per questi motivi, indipendentemente dalla posizione ufficiale del mio gruppo, dichiaro il mio voto contrario alla conversione in legge del presente decreto-legge.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole Fusaro.

FUSARO. A nome della Commissione, osservo che quanto è sottolineato dai colleghi Piccone e Salvatori era già stato in parte fatto presente nella mia relazione orale ed ha anche formato oggetto della discussione ieri in Commissione.

Per quanto riguarda invece il problema della gestione dell'ente, non entro nel merito, perché il relatore non ha elementi sufficienti per valutare la fondatezza di certi rilievi mossi.

Raccomando, in conclusione, alla Camera la conversione in legge del decreto-legge n. 241, nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Non credo di dover aggiungere molte parole. Non ho elementi, ovviamente, per valutare le accuse, veramente molto gravi, che sono state qui prospettate a proposito della gestione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese. Si è parlato di dilapidazione del denaro pubblico, addirittura di una « incivile condotta » di questo ente. Non avendo elementi, non posso che genericamente respingere queste affermazioni, sottolineando che il Governo non desidera entrare nel merito di discorsi indubbiamente riferiti al momento elettorale.

Devo aggiungere che non mi occupo nemmeno di storia, quindi non mi posso intrattenere sui viceré...

GUADALUPI. Ma di diritto penale sì!

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Nella specie, non c'è questione penale in discussione.

PRESIDENTE. Sono stati chiamati in causa i viceré del periodo borbonico: con il codice penale attuale mi pare siamo su un argomento un po' diverso.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Per quanto riguarda poi la « barzelletta » sull'onorevole Moro, a me pare che non sia proprio il caso di raccogliarla, essendo oltretutto assai poco divertente.

SALVATORI. Quell'articolo di Mario Pomilio sulla terza pagina della *Gazzetta* lo avrà certamente letto.

PRESIDENTE. Il prossimo Parlamento metterà in discussione anche questi temi salottieri!

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Non ho pertanto che da raccomandare l'approvazione di questo disegno di legge, rammaricandomi della riduzione da 9 a 3 miliardi operata dalla Commissione nell'entità del mutuo.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione. Se ne dia lettura.

ARMANI, Segretario, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 241, concernente conces-

sione da parte della Cassa dei depositi e prestiti di un mutuo di lire 9.000 milioni all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per il ripianamento dei disavanzi di bilancio, con le seguenti modificazioni:

Nel titolo le parole: " lire 9 mila milioni ", sono sostituite con le parole: " lire 3 mila milioni ".

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

La Cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere un mutuo all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, con sede in Bari, sino ad un massimo di lire 3 mila milioni per l'esercizio finanziario 1976, per porlo in grado di provvedere al ripianamento dei disavanzi del proprio bilancio.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Il mutuo sarà estinto in trentacinque annualità a decorrere dal 1° gennaio successivo alla sua somministrazione o dalla data in cui saranno prodotte le deleghe di cui al seguente articolo 3.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Il mutuo sarà somministrato in base a richiesta dell'ente ed a nulla osta del Ministero dei lavori pubblici e sarà assistito da garanzia sussidiaria dello Stato ».

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, concernente elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza (4534).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, concernente elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del corpo degli agenti di custodia e dei graduati e militari di truppa dell'arma dei

carabinieri e del corpo della guardia di finanza.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che da alcuni gruppi ne è stato richiesto l'ampliamento limitatamente ad un oratore per gruppo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stata autorizzata la relazione orale.

Ha pertanto la parola il relatore onorevole Guadalupi.

GUADALUPI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione difesa, sotto la mia presidenza, con la nuova qualifica aggiuntiva di relatore, data l'eccezionalità...

PRESIDENTE. Ci sono sempre promozioni in questo periodo, onorevole Guadalupi.

GUADALUPI, *Relatore*. Non credo di considerarla tale, piuttosto come un obbligo-dovere conclusivo del mio incarico.

La Commissione difesa, dicevo, ha ieri esaminato, a tempo di primato, il disegno di legge di conversione del decreto-legge che eleva il limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del corpo degli agenti di custodia e dei graduati e militari di truppa dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza. La prima considerazione che ritengo di dover fare è quella relativa ai requisiti costituzionalmente richiesti della necessità ed urgenza, a giustificazione del ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza. Ebbene, ritengo che tali condizioni sussistano certamente per la prima delle categorie interessate, quella degli agenti di custodia, e soprattutto in considerazione delle esigenze di una solerte e concreta applicazione del regolamento penitenziario recentemente entrato in vigore. Le altre categorie — carabinieri e guardie di finanza — paiono far la parte degli aggiunti, pur trovandosi in condizioni organiche tali da giustificare appieno il provvedimento in esame.

L'organico del corpo degli agenti di custodia, di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 603, alla più recente rilevazione statistica del 1° marzo 1976 presenta vacanze numeriche per complessive 4.095 unità.

Trattasi invero di una situazione deficitaria che non riveste il carattere di una temporanea contingenza quanto, piuttosto, quello di una costante negativa, sia in valutazione assoluta sia in percentuale, in relazione al passato.

In effetti, le descritte carenze, che non sono superate, come l'esperienza ha dimostrato, con i normali mezzi di reclutamento, in virtù dei quali a mala pena si riesce a tamponare l'ordinario esodo annuale per fine di ferma, per raggiunti limiti d'età o per altri motivi validi, si riflettono pericolosamente sul servizio di istituto, con particolare riferimento alla garanzia dell'ordine e della disciplina interna.

Per altro, le generali esigenze operative, ogni giorno di più riconosciute tali e valide, a fronte del persistente aumento del numero dei ristretti, dell'attivazione di nuovi stabilimenti e della ristrutturazione di quelli esistenti per il necessario adeguamento alla più recente dimensione, umana e democratica, del trattamento penitenziario conseguente all'entrata in vigore della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), sono divenute di tale portata da non essere più sostenibili, se non in modo forzosamente lacunoso ed approssimativo, al di là di ogni ragionevole dedizione, con il personale militare di custodia disponibile.

Analoghe esigenze sussistono, come è noto, per i graduati ed i militari di truppa dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza, rispettivamente appuntati e carabinieri ed appuntati e guardie di finanza semplici, atteso lo scarso gettito dei reclutamenti, di guisa che si rende necessario elevare adeguatamente, anche per l'indispensabile tutela dell'ordine pubblico, il limite di età per la cessazione degli obblighi di servizio. Desidero per altro osservare — e non a titolo personale, ma a nome della maggioranza politica della Commissione difesa — come sul piano politico-legislativo il decreto-legge affronti in via parziale, transitoria e del tutto settoriale un problema che andrà impostato nella settima legislatura parlamentare su basi più ampie, più organiche e più generali, con una visione programmatica e coordinata, secondo le finalità dell'ordine pubblico in una società civile e democratica.

In particolare, nell'articolo 1 del decreto-legge si dispone in merito all'elevazione a 58 anni del limite di età per il collocamento in congedo d'autorità dei sottufficiali e militari di truppa degli agenti di custodia, avuto necessariamente riguardo alla normativa

vigente di cui agli articoli 26, 93 e 114 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, ove la predetta cessazione dal servizio è stabilita al compimento del cinquantacinquesimo anno di età. L'articolo 2 eleva da 55 a 56 anni il limite d'età per la cessazione dal servizio continuativo e da 55 a 58 anni quello per la cessazione degli obblighi di servizio di richiamo per i graduati e i militari di truppa dell'arma dei carabinieri e del corpo della guardia di finanza. L'articolo 3 stabilisce che le precedenti disposizioni abbiano efficacia limitata per un periodo di 5 anni, nella previsione che la situazione possa in avvenire normalizzarsi.

Debbo poi rilevare che il provvedimento ha ottenuto il parere favorevole delle Commissioni IV, V e VI e che esso, di per sé, non comporta maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto in nessun caso possono essere superati gli organici stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge.

La Commissione difesa ha per altro ritenuto di dover integrare il testo governativo del decreto con una disposizione transitoria che, al fine di poter seriamente salvaguardare posizioni personali preventivamente determinate, consenta ai militari interessati di chiedere la cessazione dal servizio con l'applicazione del limite d'età oggi vigente, senza necessariamente fruire quindi della normativa contenuta nel decreto.

La modificazione introdotta, che ho proposto come relatore, ed è stata estesa (con apposito subemendamento proposto dall'onorevole Mignani a nome del gruppo comunista) anche al corpo degli agenti di custodia in seguito al sopravvenuto assenso del rappresentante del dicastero della giustizia, il sottosegretario onorevole Dell'Andro, si riferiva originariamente alle altre due categorie interessate. La modificazione, cioè, non riguardava gli agenti di custodia, non già per dimenticanza del proponente o della Commissione, quanto per il timore (fondato logicamente su una scarsa conoscenza di questa materia), che rientra nella competenza non della nostra Commissione difesa, bensì della Commissione giustizia) che la logica del provvedimento potesse soffrire di un allargamento ai primi destinatari del provvedimento. L'assenso del sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia ha fugato ogni residuo dubbio.

La Commissione ha potuto così introdurre all'unanimità la modificazione testé illustrata, sulla quale si sono pronunciati favorevolmente i membri della Commissio-

ne, con l'astensione del gruppo comunista e l'assenso del Governo, nella persona del sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia e di quello per la difesa.

Per le ragioni esposte, ritengo di raccomandare la conversione in legge del decreto-legge n. 266, pur essendo la Camera frequentata da un numero ridotto di deputati, nonostante l'urgenza comportata dagli altri provvedimenti straordinari.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Perantuono. Ne ha facoltà.

PERANTUONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a parte ogni altra considerazione, il modo in cui l'onorevole relatore ci ha illustrato la parte aggiunta della relazione dovrebbe indurre la Camera a riflettere sull'approvazione del provvedimento. Credevo veramente che il relatore volesse chiarire in maniera più efficace di quanto non si sia fatto nella relazione di accompagnamento al disegno di legge le ragioni di fondo che hanno indotto il Ministero a provvedere, attraverso lo strumento del decreto-legge, ad una elevazione del limite di età per il collocamento in congedo, con gravi e rilevanti ripercussioni da diversi punti di vista: specialmente in ordine alla fine del rapporto di lavoro ed al momento in cui essa si realizza.

L'onorevole relatore ha affermato che il provvedimento è stato ritenuto parziale, transitorio e settoriale, formulando così un giudizio politico che collima in definitiva — se ben ricordo — con il parere espresso dal Comitato pareri della Commissione giustizia.

GUADALUPI, Relatore. Era un estratto letterale.

PERANTUONO. Signor Presidente, il disegno di legge presentato per la conversione in legge del decreto-legge n. 266 concerne l'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del corpo degli agenti di custodia e dei graduati e militari di truppa dell'arma dei carabinieri e del corpo della

guardia di finanza. Si riferisce, cioè, ad un problema che, come appare chiaro dalla relazione ministeriale e da tutta quella elaborazione successiva che il relatore ci ha proposto, e che poi si è tradotto in un emendamento, non è stato ancora possibile risolvere con i normali mezzi di reclutamento. Mi riferisco al problema della condizione deficitaria che investe l'organico dei corpi suddetti, la quale condizione non ha, secondo la stessa relazione, carattere temporaneo e contingente. Direi che questa è una ragione di fondo che avrebbe dovuto far soprassedere il Governo all'assunzione di una decisione di questo genere, in vista di una ristrutturazione organica e complessiva che consentisse di risolvere alla radice la questione.

Tutto questo, per noi comunisti, è almeno sorprendente, signor Presidente. Chiamo a testimonia l'egregio rappresentante del Governo sulle numerose discussioni che abbiamo avuto relativamente all'esigenza di guardie di custodia. Tale tema è stato oggetto di dibattito approfondito, di richieste specifiche fatte al Governo e soprattutto di ammonimenti — mi si consenta — da parte nostra, che avrebbero dovuto indurre il Governo a fare in modo che oggi non si arrivasse a questa necessità assoluta, a questa condizione — come è stato detto nella relazione — non più tollerabile. Dicevo che tutto ciò ci sorprende soprattutto per il fatto che il Governo, ancorché avvisato e sollecitato, anziché ricercare la soluzione attraverso provvedimenti di riforma generale — che, nel momento in cui affrontavano le questioni dell'organico dei corpi (altro motivo di fondo che ci impone di votare contro questo provvedimento) in relazione alle esigenze dei servizi, affrontassero anche quelli relativi agli aspetti del trattamento economico (che sono poi alla base delle difficoltà di reclutamento, delle condizioni di servizio, spesso intollerabili), oltre che quelli più generali relativi alla riconduzione alla funzione istituzionale dei corpi stessi — sia intervenuto oggi con un decreto che, a nostro giudizio, è inidoneo a risolvere quelle questioni che pur si dichiara di voler affrontare. Questo provvedimento, in sostanza, è del tutto inidoneo a risolvere il grave problema della carenza degli organici. Io chiedo al relatore — ma questa domanda è rivolta anche al rappresentante del Governo — come sia possibile pensare di affrontare le questioni relative alla deficienza degli organici con un provvedimento il quale stabilisce che l'attuale organico

dovrebbe essere reso idoneo attraverso la elevazione soltanto di un anno, per certi aspetti previsti dall'articolo 2, o di tre anni del limite della pensione, quando invece le esigenze poste dalla riforma carceraria sono ben diverse e presuppongono un organico completamente diverso da quello attuale. Se vogliamo effettivamente risolvere questo problema, questa è la strada che dobbiamo seguire.

Altro motivo posto a base e a fondamento del decreto è quello dell'ordine pubblico. Come è possibile pensare che con l'attuale organico, aumentando cioè di soli tre anni il limite pensionabile, possano essere colmate lacune tanto gravi, che pongono spesso lo Stato nell'impossibilità di intervenire a prevenzione e repressione del grave fenomeno della criminalità?

Noi riteniamo che non sia assolutamente possibile realizzare questo con il presente decreto. Il provvedimento, inoltre, è discusso in condizioni di tempo limitato, per la fine della legislatura, e ci troviamo così ancora una volta di fronte ad un metodo che contrasta profondamente con i canoni di un corretto modo di legiferare.

Riteniamo che il procedere per piccoli decreti, che presumerebbero di intervenire in situazioni gravissime, sia un metodo che aggrava le stesse situazioni, anziché risolverle.

Questo decreto ci viene sottoposto alla fine della legislatura e con una fretta che riteniamo quanto meno sospetta; crediamo che il Governo lo abbia proposto, per così dire, per scrupolo di coscienza.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PERTINI

PERANTUONO. Come appare evidente, il decreto apporta modificazioni che — oltre a lasciare insoluto il problema — in definitiva non serviranno ad altro che a creare sperequazioni nel trattamento tra le stesse forze di polizia e le forze armate, con l'imposizione di un limite d'età che viene assunto in modo disorganico e senza seri riferimenti, con grave pregiudizio per la futura legislazione in materia e con riflessi gravi anche sulla stessa legge n. 336, che in questo modo viene in parte vanificata.

Per queste ragioni, signor Presidente, riteniamo di dover votare contro il provvedimento sottoposto al nostro esame. Vogliamo sottolineare anche la grave respon-

sabilità del Governo per non aver provveduto ad affrontare in tempo questioni così rilevanti. Mi riferisco ai problemi connessi alla riforma carceraria, che è una delle poche riforme, onorevole sottosegretario Dell'Andro, che si possano considerare veramente tali e fortemente incidenti, realizzate nel corso della sesta legislatura. Tale riforma avrebbe avuto bisogno di un pre-sidio maggiore di mezzi e di strumenti, che non oggi, ma fin dal momento in cui quella legge era in gestazione bisognava predisporre.

Parimenti dicasi a fronte del problema dell'ordine pubblico — il quale, ripeto, presenta una sua esigenza ben diversa — nonché a fronte di carenze che ormai sono diventate cancerose e hanno portato allo stato attuale di grave tensione sociale e politica e — diciamo pure, onorevoli colleghi — a una condizione quasi di sfiducia nelle istituzioni democratiche, proprio perché le questioni non sono state affrontate nella giusta luce e nella giusta dimensione.

Per quanto riguarda la modificazione che è stata introdotta dalla maggioranza della Commissione, e nei riguardi della quale in quella sede il gruppo comunista si è espresso criticamente con l'astensione, riteniamo di non poterla approvare, in quanto non affronta nei termini giusti le questioni di fondo che abbiamo proposto. Essa, in definitiva, addirittura contrasta con la natura stessa del provvedimento, attribuendo agli agenti il diritto di usufruire dei vecchi limiti d'età a domanda.

Noi ci poniamo un dilemma. O il problema esiste, e quindi esiste la necessità di intervenire per questioni di carattere generale, per finalità pubbliche di così rilevante interesse: e allora il problema stesso va risolto alla radice. O non esiste, e allora il decreto non si giustifica. Quello che a noi non pare possibile è rimettere la determinazione del limite d'età all'arbitrio dei singoli, il che potrebbe frustrare lo scopo essenziale del provvedimento.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di replicare l'onorevole relatore.

GUADALUPI, *Relatore*. Non ho molto da aggiungere, signor Presidente, perché la relazione dava già conto del dissenso critico del gruppo comunista. L'unica cosa che

vorrei manifestare è il rammarico, non soltanto mio, ma di tutta la Commissione difesa: infatti noi siamo stati investiti collegialmente di tutto il provvedimento, la nostra competenza non era certamente settoriale o parziale; quindi mi meraviglio che, avendo tutti condiviso l'onere dell'esame di questo provvedimento, adesso si muova una *reprimenda* dallo stesso gruppo comunista che si è fatto promotore del subemendamento che la Commissione all'unanimità, pur con l'astensione del gruppo comunista nella votazione dell'emendamento principale introduttivo nel decreto-legge di un articolo 3-bis, ha accettato come temperamento transitorio alla nuova disciplina sul limite d'età.

Per il resto, non ho che da richiamarmi alla relazione, facendo presente che la Commissione è orientata nel senso che, al momento opportuno — settima legislatura non essendo questa, ma la prossima — dovrà essere ristrutturato con provvedimenti nuovi tutto il settore degli apparati dello Stato preposti alla tutela dell'ordine pubblico.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.

DELL'ANDRO, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo subito rispondere alle osservazioni dell'onorevole collega di parte comunista. Egli afferma che vi sono delle questioni di fondo, soprattutto per quanto attiene alla materia di competenza del Ministero di grazia e giustizia, che dovrebbero essere esaminate per risolvere organicamente il problema degli agenti di custodia. Chi vuole negare tutto questo? Anche i precedenti governi, compreso l'ultimo, si sono occupati in pieno di questo problema, attraverso numerosi provvedimenti proposti dal Ministro di grazia e giustizia, molti dei quali sono stati approvati dal Parlamento, proprio in favore degli ufficiali, dei sottufficiali e degli agenti di custodia. Si è legiferato del resto, anche in ordine alle provvidenze economiche, come l'onorevole collega sa perfettamente. Abbiamo inoltre intensificato la propaganda; abbiamo addirittura disposto nel bilancio una certa somma per la propaganda relativa al reclutamento. Pertanto, non soltanto abbiamo provveduto in sede parlamentare, ma anche in sede — diciamo così — amministrativa, tentando nei modi più diversi di

invogliare i cittadini ad arruolarsi fra gli agenti di custodia.

Il problema è indubbiamente aggravato dall'entrata in vigore del nuovo ordinamento penitenziario, e mi piace sottolineare che finalmente anche l'onorevole collega comunista riconosce che si tratta di una legge di grande importanza, caratterizzante l'intera sesta legislatura. Certamente occorre altre strutture, tuttavia quello che si è potuto fare si è fatto.

Il provvedimento oggi al nostro esame non vuole invece in alcun modo neppure affrontare i problemi di fondo, già impostati per altro in diversa sede, ma vuole soltanto provvedere con immediatezza ad un'elevazione del limite d'età per i sottufficiali e gli agenti di custodia. Se ciò era possibile, perché non farlo? Tutti gli altri problemi rimangono; ma questo è addirittura ovvio. Inoltre, il provvedimento non comporta oneri finanziari, e per questo lo abbiamo presentato; se esso avesse comportato degli aggravamenti di spesa, avremmo dovuto strutturarli in modo assai diverso.

Non credo, quindi, che vi sia alcuna responsabilità, né grande né piccola, del Governo. Il provvedimento non è stato presentato per puro scrupolo di coscienza, ma perché ci è sembrato di poter in questo modo sopperire, sia pure in minima parte, alle carenze di cui soffrono gli agenti di custodia. I reclusi sono aumentati in qualche anno da 27 mila a 32 mila, i posti sono sempre gli stessi: queste sono cose note, non devo ricordarle qui in questo momento.

Per quanto riguarda l'emendamento approvato in Commissione ieri, debbo ringraziare l'onorevole relatore per le puntuali sue osservazioni; debbo però con l'occasione far presente allo stesso relatore, autorevole presidente della Commissione difesa, che la mia assenza momentanea nella seduta di ieri della Commissione difesa, derivò dal fatto che ero occupato nella Commissione per i fitti, che ieri esaminava il decreto-legge oggi venuto all'esame dell'Assemblea.

Devo confessare che, una volta che mi si fu prospettato il problema di rimettere alla discrezionalità degli agenti la concessione dell'anticipato pensionamento, ebbi qualche perplessità — non lo nego — proprio perché mi era sembrato che si potesse cadere in quell'inconveniente della contraddizione interna al provvedimento.

Le contraddizioni, però, vanno anche esaminate in un certo contesto. Pensai, in quel momento, che meglio sarebbe stato se il provvedimento avesse riguardato soltanto gli agenti di custodia, e non anche i carabinieri e gli appartenenti al corpo della guardia di finanza. Forse, se così si fosse fatto, non saremmo stati così esposti alle pressioni perché rendessimo facoltativa l'anticipazione del pensionamento. Ma una volta accettato il principio per l'arma dei carabinieri e per la guardia di finanza, era impossibile a mio avviso rifiutarlo per gli agenti di custodia. Non è vero che il reale sia sempre razionale, ma in qualche modo è così spiegata questa contraddizione che indubbiamente esiste tra le finalità del provvedimento e l'emendamento approvato ieri in Commissione.

Non desidero aggiungere altro, se non raccomandare alla Camera la rapida conversione in legge del decreto-legge n. 266, per le ragioni già indicate nella relazione del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione. Se ne dia lettura.

ARMANI, Segretario, legge:

«È convertito in legge il decreto-legge 19 maggio 1976, n. 266, concernente l'elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 3 del decreto-legge è aggiunto il seguente:

ART. 3-bis.

In deroga a quanto previsto nell'articolo 1 e nel primo comma dell'articolo 2 e per un periodo di un anno a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e gli appuntati e i militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza possono chiedere, con domanda da presentarsi nel termine previsto per l'inoltro della documentazione pensionistica, che nei loro confronti siano applicati i più bassi limiti di età rispettivamente previsti dagli articoli 26 e 93 della legge 18 feb-

braio 1963, n. 173, e dell'articolo 3 della legge 11 dicembre 1971, n. 1090.

In tal caso la cessazione dal servizio si considera ad ogni effetto avvenuta per età ».

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1976, n. 209, recante ulteriore proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche (approvato dal Senato) (4536).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1976, n. 209, recante ulteriore proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Ricordo che nella seduta di ieri la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole La Loggia.

LA LOGGIA, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione riguarda la conversione in legge del decreto-legge recante la proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Le ragioni che hanno indotto il Governo a ritenere urgente ed improrogabile il provvedimento sono chiaramente esposte nella relazione governativa, alla quale, aderendovi in pieno, mi rimetto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze.

GALLI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Il Governo raccomanda alla Camera la conversione in legge del decreto-legge n. 209.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, identico a quello del Senato. Se ne dia lettura.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 12 maggio 1976, n. 209, recante ulteriore proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche ».

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nel prosieguo della seduta, insieme con gli altri provvedimenti oggi esaminati.

Onorevoli colleghi, oggi pomeriggio, presumibilmente verso le ore 17,30, sarà discusso il disegno di legge, trasmesso dal Senato, di conversione del decreto-legge concernente provvidenze in favore delle popolazioni del Friuli. Voi tutti comprendete l'importanza di questo provvedimento ed io mi auguro che i colleghi siano presenti per la votazione finale; sono sicuro che per quanto riguarda la sinistra non ci saranno problemi, ma desidero comunque invitare coloro che sono presenti in questo momento a ricordare a tutti gli altri colleghi l'impegno di oggi pomeriggio. Coloro che non fossero presenti si assumerebbero una grave responsabilità (anche in considerazione del fatto che siamo alla vigilia delle elezioni) trattandosi di un provvedimento in favore di popolazioni così duramente colpite. Mi riservo — ove mancasse il numero legale — di disporre (cosa che ho già fatto in altra occasione suscitando qualche scalpore) la pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* del nome dei deputati assenti al momento del voto: questa volta lo farei con la coscienza assolutamente tranquilla. In simile caso il corpo elettorale, e non soltanto quello del Friuli, darebbe del resto il suo giudizio.

Sospendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 11,25, è ripresa alle 13,10.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, a causa di difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche, le preannunciate votazioni a scrutinio segreto di disegni di legge avranno luogo a norma del secondo comma dell'articolo 55 del regolamento.

Nomina di Commissari.

PRESIDENTE. Comunico che ho chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di control-

lo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, prevista dall'articolo 2 della legge 2 maggio 1976, n. 183, i deputati Aiardi, Brini, Cabras, Delfino, Di Giesi, Gaspari, Giannini, Lamanna, La Torre, Lattanzio, Mancini Giacomo, Mancini Vincenzo, Molè, Santagati e Scotti.

Comunico altresì che ho chiamato a far parte della Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, prevista dall'articolo 2 della legge 27 marzo 1976, n. 60, i deputati Buzzoni, Ciampaglia, Colucci, La Loggia, Rende e Santagati.

Costituzione di una Commissione speciale.

PRESIDENTE. Nella riunione di stamane la Commissione speciale per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante provvidenze per le popolazioni del Friuli colpite dal terremoto ha proceduto alla propria costituzione, che è risultata la seguente: presidente, Zanibelli; vicepresidenti, Fortuna e Lizzero; segretari, Fioret e Gambolato.

Su una sottoscrizione a favore delle popolazioni del Friuli.

PRESIDENTE. Desidero comunicare agli onorevoli colleghi che i dipendenti della Camera hanno versato il corrispettivo di una giornata di lavoro in favore dei terremotati del Friuli. Anche la Presidenza ha inviato agli abitanti di quelle zone dieci milioni di lire, attinti dal fondo per le elargizioni del bilancio interno.

Faccio appello a voi, onorevoli deputati: vorrei che ciascuno di voi versasse quello che crede, presso gli uffici del Segretario generale. Naturalmente, io verserò al presidente della regione Friuli-Venezia Giulia la somma raccolta, con l'elenco dei deputati che hanno contribuito.

Per la conclusione dei lavori della VI Legislatura.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, questa è l'ultima volta che parlo da questo scranno. Sarebbe ipocrisia dire che vi sto parlando con animo tranquillo e a cuor leggero: vi è in me, invece, un po' di malin-

conia, poiché in questi otto anni di Presidenza non ho mai guardato agli onori della carica ma alle responsabilità che ad essa si accompagnano. Questo periodo di Presidenza ha dato un'alta, esaltante ragione di vita alla mia esistenza. Questo, per me, sarà uno dei ricordi più cari della mia vita politica.

Onorevoli colleghi, ho commesso degli errori: chi non ne commette? Anche i peccati veniali sono errori, onorevole Andreotti, eppure io non ho confessori, pertanto debbo confessarmi solo con me stesso. *(Si ride)*. I miei errori per altro sono stati commessi in buona fede: lo dico con tutta sincerità. Vi prego di dimenticarli e di ricordare soltanto gli atti positivi della mia attività di Presidente.

Con tutta franchezza vorrei anche dirvi che, se vi è stata una legislatura in cui si è lavorato con serietà e con impegno, è stata proprio questa. *(Applausi)*. Infatti, tutti i provvedimenti (e l'onorevole Andreotti ne è testimone) che sono venuti dal Governo li abbiamo discussi, talora li abbiamo modificati, ma li abbiamo anche votati. Non è vero perciò — come qualcuno ha detto — che il Parlamento è rimasto quasi inerte e si è perduto nel solo voto delle « leggine ».

Sono altresì convinto che questa legislatura avesse il diritto di vivere fino alla sua scadenza naturale. *(Applausi)*. Nell'anno che ci divideva dalla fine del quinquennio avremmo potuto risolvere molti dei problemi che travagliano il popolo italiano. La legislatura, perciò, non meritava questa fine precoce ed innaturale.

Infine, onorevoli colleghi, vorrei formulare l'augurio che tutti possiate tornare qui nella prossima legislatura. Per parte mia, se riprenderò il mio posto di deputato, mi sforzerò, come sempre, di compiere il mio dovere. A tutti il mio augurio. *(Vivissimi applausi)*.

MORO ALDO, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO ALDO, *Presidente del Consiglio dei ministri*. Vorrei rivolgere una parola di saluto e di ringraziamento al Presidente Pertini. Ho sempre avuto per lui, che conosco da molti anni, rispetto ed ammirazione, ancor prima che egli fosse eletto Presidente della Camera. In otto anni di presidenza egli ha guidato mirabilmente questa Assemblea, nel rispetto dei diritti di

tutte le parti, nella giusta considerazione delle esigenze del Governo, con quella cortesia, con quel galantomismo, con quella intelligenza e con quella imparzialità che sono caratteristiche della sua personalità.

Rispondendo con commozione alle sue parole, desidero rendergli omaggio e rivolgergli i più fervidi e affettuosi auguri *(Vivi, generali applausi)*.

BOZZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, credo di interpretare il pensiero e il sentimento di tutti i colleghi porgendo a lei, nel momento in cui la Camera chiude i suoi lavori, il nostro ringraziamento più vivo per l'imparzialità, l'intelligenza, l'amore con cui ella ha tenuto questa magistratura elevatissima della Repubblica. Speriamo di rivederci qui a combattere assieme altre battaglie per la democrazia e per la libertà. *(Vivi, generali applausi)*.

PRESIDENTE. Nel ringraziare l'onorevole Presidente del Consiglio e l'onorevole Bozzi per le parole che mi hanno rivolto, informo la Camera che la seduta riprenderà intorno alle ore 18 per la discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge concernente le provvidenze in favore delle popolazioni del Friuli-Venezia Giulia. Il vostro Presidente — che vi ha voluto e vi vuole sempre bene — vi chiede, come ultimo favore personale, di rimanere fino a quell'ora.

Votazione segreta di disegni di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge n. 4531. Si procederà altresì alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge nn. 4532, 4533, 4534 e 4536 oggi esaminati.

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1976, n. 156,

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1976

recante provvidenze urgenti a favore dell'industria e dell'artigianato » (approvato dal Senato) (4531):

Presenti e votanti	346
Maggioranza	174
Voti favorevoli	333
Voti contrari	13

(La Camera approva).

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 228, concernente provvedimenti urgenti sulla proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani » (4532):

Presenti e votanti	346
Maggioranza	174
Voti favorevoli	328
Voti contrari	18

(La Camera approva).

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 241, concernente concessione da parte della Cassa dei depositi e prestiti di un mutuo di lire 3 mila milioni all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per il ripianamento dei disavanzi di bilancio » (4533):

Presenti	346
Votanti	238
Astenuti	108
Maggioranza	120
Voti favorevoli	135
Voti contrari	103

(La Camera approva).

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 1976, n. 226, concernente elevazione del limite di età per il collocamento in congedo dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli agenti di custodia e dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza » (4534):

Presenti	346
Votanti	238
Astenuti	108
Maggioranza	120
Voti favorevoli	133
Voti contrari	105

(La Camera approva).

« Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 1976, n. 209, recante ulteriore

proroga del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche » (4536):

Presenti e votanti	346
Maggioranza	174
Voti favorevoli	336
Voti contrari	10

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli	Boffardi Ines
Aiardi	Boldrin
Aldrovandi	Bologna
Aliverti	Bonalumi
Allegri	Bonifazi
Allocca	Borghi
Amadeo	Borra
Amodio	Bortolani
Anderlini	Bortot
Andreoni	Botta
Andreotti	Bottarelli
Anselmi Tina	Bottari
Armani	Bozzi
Ascari Raccagni	Bressani
Assante	Bubbico
Azzaro	Bucciarelli Ducci
Baccalini	Buffone
Bacchi	Busetto
Baldassari	Buzzi
Baldassi	Cabras
Baldi	Caiati
Bandiera	Caiazza
Barba	Caldoro
Barberi	Calvetti
Barbi	Canestrari
Barboni	Capponi Bentivegna
Bardelli	Carla
Bardotti	Capra
Bargellini	Caradonna
Bartolini	Cardia
Bassi	Carenini
Battino-Vittorelli	Caroli
Beccaria	Carrà
Becciu	Carri
Belci	Carta
Belussi Ernesta	Caruso
Berlinguer Giovanni	Casapieri Quagliotti
Berloffa	Carmen
Bernardi	Cassanmagnago
Bernini	Cerretti Maria Luisa
Bertè	Castelli
Bianchi Alfredo	Castellucci
Bianchi Fortunato	Cataldo
Bini	Cattanei
Bisaglia	Cattaneo Petrini
Bodrato	Giannina

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1976

Ceccherini	Fracanzani	Martelli	Radi
Ceravolo	Fracchia	Martini Maria Eletta	Raffaelli
Cervone	Franchi	Marzotto Caotorta	Raicich
Cesaroni	Froio	Matta	Rampa
Ciai Trivelli Anna Maria	Furia	Mattarelli	Rauci
Ciccardini	Fusaro	Matteini	Rausa
Cirillo	Galli	Mazzarrino	Rauti
Cittadini	Galloni	Mazzola	Reale Oronzo
Coccia	Gambolato	Menicacci	Riga Grazia
Cocco Maria	Garbi	Menichino	Roberti
Codacci-Pisanelli	Gasco	Merli	Rocelli
Colombo Emilio	Gaspari	Meucci	Rognoni
Colombo Vittorino	Giadresco	Micheli Pietro	Rosati
Corà	Giannini	Mignani	Ruffini
Corghi	Giglia	Milani	Russo Carlo
Cortese	Giordano	Miotti Carli Amalia	Russo Ferdinando
Cossiga	Girardin	Mirate	Russo Vincenzo
Costamagna	Giudiceandrea	Miroglio	Salvatori
Covelli	Gramegna	Misasi	Salvi
Cristofori	Granelli	Molè	Sandomenico
Cuminetti	Grassi Bertazzi	Monti Maurizio	Sangalli
D'Alema	Guadalupi	Morini	Santuz
D'Alessio	Guarra	Moro Aldo	Sboarina
Dall'Armellina	Guglielmino	Moro Dino	Sbriziolo De Felice Eirene
Dal Maso	Gui	Mosca	Scalfaro
de' Cocci	Ingrao	Natali	Scarlato
Degan	Innocenti	Natta	Schiavon
Del Castillo	Iperico	Niccoli	Scotti
Del Duca	Isgro	Noberasco	Scutari
De Leonardis	La Bella	Nucci	Sedati
Dell'Andro	Laforgia	Orsini	Segre
De Maria	La Loggia	Padula	Serrentino
De Marzio	La Marca	Pandolfi	Servadei
de Meo	La Torre	Pani	Sgarbi Bompani Luciana
de Michieli Vitturi	Lattanzio	Papa	Sgarlata
De Mita	Lavagnoli	Pazzaglia	Simonacci
Di Giannantonio	Lavagnoli	Pedini	Sinesio
Di Gioia	Lindner	Pegoraro	Sisto
Di Giulio	Lizzero	Pellegatta Maria	Skerk
Di Leo	Lo Bello	Pellicani Giovanni	Sobrero
Di Puccio	Lobianco	Pellizzari	Spadola
Donat-Cattin	Lodi Adriana	Perantuono	Spagnoli
Dulbecco	Lombardi Giovanni Enrico	Perdonà	Speranza
Elkan	Lospinoso Severini	Perrone	Sponziello
Erminero	Lucchesi	Petrucci	Stella
Fabbri	Luraschi	Pezzati	Storchi
Fabbri Seroni Adriana	Macaluso Emanuele	Pica	Talassi Giorgi Renata
Faenzi	Maggioni	Piccinelli	Tamini
Federici	Malagugini	Piccoli	Tani
Felici	Malfatti	Piccone	Tantalo
Fibbi Giuletta	Mammi	Pisanu	Terraroli
Finelli	Mancinelli	Pistillo	Tesi
Fioret	Mancini Vincenzo	Pochetti	Tesini
Flamigni	Marchetti	Postal	Tessari
Fontana	Mariani	Prearo	Todros
Forlani	Mariotti	Pucci	
	Marocco	Pumilia	
	Marras		

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1976

Traversa	Venturoli
Tremaglia	Vespignani
Tripodi Girolamo	Vetere
Triva	Vetrano
Trombadori	Vetrone
Truzzi	Villa
Turnaturi	Vincelli
Urso Giacinto	Volpe
Vaghi	Zaccagnini
Vagli Rosalia	Zanibelli
Valiante	Zanini
Vania	Zoppetti
Venegoni	Zurlo

Si sono astenuti sui disegni di legge nn. 4533 e 4534:

Aldrovandi	Faenzi
Assante	Federici
Baccalini	Fibbi Giulietta
Baldassari	Finelli
Baldassi	Flamigni
Barboni	Fracchia
Bardelli	Furia
Bartolini	Gambolato
Berlinguer Giovanni	Garbi
Bernini	Giadresco
Bini	Giannini
Bonifazi	Giudiceandrea
Bortot	Gramegna
Bottarelli	Guglielmino
Busetto	Ingrao
Caldoro	Iperico
Capponi Bentivegna	La Bella
Carla	La Torre
Cardia	Lavagnoli
Carrà	Lizzero
Carri	Lodi Adriana
Caruso	Macaluso Emanuele
Casapieri Quagliotti	Malagugini
Carmen	Mancinelli
Cataldo	Mariani
Ceravolo	Mariotti
Cesaroni	Marras
Ciai Trivelli Anna	Martelli
Maria	Menichino
Cirillo	Mignani
Cittadini	Milani
Coccia	Natta
Corghi	Niccoli
D'Alema	Noberasco
D'Alessio	Pani
Di Gioia	Pegoraro
Di Giulio	Pellegatta Maria
Di Puccio	Pellicani Giovanni
Dulbecco	Pellizzari
Fabbi Seroni	Perantuono
Adriana	Piccone

Pistillo	Tamini
Pochetti	Tani
Raicich	Terraroli
Raucci	Tesi
Riga Grazia	Tessari
Sandomenico	Todros
Sbriziolo De Felice	Tripodi Girolamo
Eirene	Triva
Scutari	Trombadori
Segre	Vagli Rosalia
Servadei	Vania
Sgarbi Bompani	Venegoni
Luciana	Venturoli
Skerk	Vespignani
Spagnoli	Vetere
Talassi Giorgi Renata	Vetrano

PRESIDENTE. Suspendo la seduta.

La seduta, sospesa alle 13,50, è ripresa alle 17,50.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, approvato da quel consesso:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 » (4535).

Sarà stampato e distribuito.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 (approvato dal Senato) (4535).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, concernente provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

Ricordo che nella seduta di ieri la Camera aveva assegnato questo disegno di legge, in sede referente, ad una Commissione speciale, autorizzandola a riferire oralmente all'Assemblea.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali, avvertendo che da parte di alcuni gruppi ne è stato richiesto l'ampliamento limitatamente ad un oratore per gruppo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 83 del regolamento.

Il relatore, onorevole Bressani, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BRESSANI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il decreto-legge che stiamo esaminando trae origine dalla necessità di far fronte alle esigenze che sono state immediatamente riscontrate dopo il disastro che ha colpito il Friuli, ma tiene conto anche della esperienza che da quella circostanza si è tratta, una esperienza importante, una esperienza di collaborazione che fin dai primi momenti si è andata realizzando tra gli organi dello Stato e i poteri locali, allo scopo di fronteggiare le gravi conseguenze del sisma.

Tempestivo è stato l'intervento del Governo — dobbiamo dargliene atto — nella azione di soccorso alle popolazioni colpite ed efficace il coordinamento esercitato dal ministro dell'interno, onorevole Cossiga, anche per il tramite del commissario governativo, onorevole Zamberletti. Tempestivo è stato il Governo anche nella emanazione di norme che avessero forza di legge e che sono appunto le norme contenute in questo decreto. Si tratta di misure urgenti che si giustificano per la situazione eccezionale in cui si sono venuti a trovare i comuni colpiti dal sisma. Mi riferisco alle disposizioni che prevedono la moratoria, la sospensione nella riscossione dei tributi e di contributi previdenziali, lo sgravio parziale dei medesimi o l'esonero temporaneo per determinate categorie di operatori.

Una situazione eccezionale, dicevo, che deriva dalla distruzione — ben possiamo parlare di distruzione, in alcuni casi — della intelaiatura economica della zona disastata, al di là del danno che il sisma può avere determinato in questa o in quella azienda, in questo o in quel settore produttivo.

Altre misure di natura eccezionale sono quelle che riguardano i lavoratori dipendenti da aziende danneggiate dal terremoto, per i quali è previsto uno specia-

le regime di integrazione salariale, nonché uno speciale trattamento di disoccupazione.

Ma nel provvedimento che è sottoposto al nostro esame vi sono anche disposizioni che riguardano specificamente i lavoratori autonomi, come quelle che prevedono la concessione di una sovvenzione ai coltivatori diretti, artigiani e commercianti, nonché interventi che hanno natura più precisamente assistenziale, come quelli disposti dagli articoli 16 e 17, del decreto-legge, nei quali si prevedono erogazioni in favore dei nuclei familiari che sono stati colpiti con la perdita di loro componenti e di quei nuclei familiari che hanno visto distrutto il loro focolare domestico. A questo proposito debbo segnalare che il Senato ha opportunamente incluso tra i destinatari di queste provvidenze anche le famiglie di quei militari che svolgevano il proprio servizio di leva nei territori colpiti dal sisma e che sono morti sotto le macerie di una caserma nel comune di Gemona. È un segno di solidarietà nei confronti di quelle famiglie. La sventura ha accomunato i friulani ai cittadini di altre regioni, ai giovani che facevano il loro dovere di soldati nelle nostre terre, ha accomunato quelle popolazioni alle forze armate.

A questo proposito mi corre l'obbligo di esprimere la gratitudine delle popolazioni colpite per la generosa opera di soccorso svolta dalle forze armate, dalle forze dell'ordine, dai vigili del fuoco, dalla Croce rossa italiana, dai dipendenti di tanti enti pubblici territoriali che sono intervenuti nel primo momento, da tanti volontari accorsi dalle più diverse parti d'Italia.

Ugualmente hanno natura eccezionale le disposizioni contenute negli articoli 33 e seguenti, relative alla chiusura dell'anno scolastico. Il Senato ha, anzi, opportunamente ampliato l'ambito di applicazione di queste norme all'intero territorio delle province di Udine e Pordenone. In realtà, in queste province si verifica la persistenza del fenomeno sismico, una persistenza che rende impossibile una normalizzazione immediata dei servizi pubblici, che non favorisce il funzionamento normale della macchina amministrativa, e che non favorisce il risorgere delle attività economiche e sociali. Non mi riferisco soltanto alle comunità più duramente e direttamente colpite dal terremoto, ma ad un territorio più ampio che comprende anche i popo-

losi centri di Udine e Pordenone, che pure distano alcune decine di chilometri dall'epicentro del terremoto.

Tutte queste disposizioni sono state rese necessarie dalla situazione eccezionale in cui si trovano quelle comunità e sono tese a dare un sollievo immediato alle popolazioni colpite. Ma, a giudizio del relatore, le norme che qualificano maggiormente il provvedimento, e che lo rendono particolarmente meritevole di una favorevole considerazione da parte di questa Assemblea, sono quelle che attengono al rapporto tra organi statali da un lato e regione e comunità territoriali minori dall'altro. Sono stati giustamente sottolineati dagli organi di stampa e dagli altri mezzi di informazione il coraggio, il senso di autodisciplina, lo spirito di iniziativa delle popolazioni colpite: qualità che hanno consentito loro di superare lo smarrimento che pur sarebbe stato comprensibile dinanzi alle immani proporzioni della tragedia che ha colpito quelle zone. Questi sentimenti di solidarietà, che si sono dimostrati nell'emergenza, questo senso di fiducia nella ripresa hanno un preciso punto di riferimento, un preciso momento di coagulo nelle comunità locali: nei comuni in primo luogo, nelle comunità montane, nelle province, nella regione. Fin dai primi momenti di questa dolorosa vicenda gli organi di Governo hanno potuto contare sulla collaborazione delle amministrazioni locali, e giustamente quindi hanno voluto far affidamento sulle amministrazioni locali per l'opera di soccorso e per il primo intervento.

Ma ancor più decisivo dev'essere l'apporto delle comunità locali nell'opera di ricostruzione alla quale si vuole porre mano con il concorso di tutti, senza indugio alcuno.

L'articolo 1 del decreto-legge riconosce in questa attività il ruolo primario della regione. Esso assegna un primo stanziamento per gli interventi diretti alla ricostruzione nei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del turismo, dell'agricoltura, delle opere pubbliche, della edilizia privata e pubblica; e con esso si stabiliscono anche i principi e i criteri direttivi degli interventi in questione, che saranno effettuati dalla regione, il massimo ente autonomo esistente nella zona. Sarà, quindi, la legge regionale a determinare le priorità; sarà la legge regionale a definire le modalità dell'intervento; sarà la legge

regionale a semplificare le procedure, anche in deroga alla normativa vigente, al fine di rendere più sollecita l'opera di ricostruzione.

Ho parlato di criteri direttivi per la legge regionale. Uno di questi, forse il principale, è che la regione operi con i comuni, insieme con questi ultimi, delegando agli enti locali (quegli enti locali che si sono dimostrati indispensabili nella fase di emergenza, che purtroppo ancora perdura, e che saranno insostituibili nella fase della ricostruzione) gli opportuni compiti.

Alla regione spetta, quindi, una funzione di primaria importanza nell'opera di ricostruzione.

Quello al nostro esame, signor Presidente, è un provvedimento che costituisce un primo atto di solidarietà da parte della comunità nazionale nei confronti delle popolazioni del Friuli colpite dal sisma. Lo dice chiaramente l'articolo 1 del decreto-legge, laddove si precisa che questo primo stanziamento è volto allo scopo di avviare (e soltanto di avviare) la ricostruzione. Sempre all'articolo 1 si precisa che la regione dovrà, entro un periodo di tempo limitato ed in collaborazione con gli organi dell'amministrazione statale, accertare quali sono i danni apportati dal sisma a quelle terre e a quelle popolazioni, al fine di adottare ulteriori provvedimenti legislativi.

Ho detto che si tratta di un primo atto di solidarietà della comunità nazionale; è una solidarietà indispensabile a quelle popolazioni perché esse possano risorgere. E sono popolazioni che vogliono risorgere dalla rovina del terremoto, che vogliono ricostruire le loro case, riattivare le loro attività produttive, ricostituire le loro comunità locali.

I friulani hanno dimostrato, nella loro storia particolare e nella storia del nostro paese in generale, una caparbia volontà, la volontà di durare. Anche se colpiti dalla fortuna avversa, essi hanno mostrato di volere risorgere, sempre mantenendo saldo il legame con la loro terra, la loro « piccola patria », e con la grande patria, l'Italia.

Il provvedimento che è all'esame della Camera, e che raccomando all'approvazione dei colleghi, sia per essi di incoraggiamento e di sostegno nella difficile opera di ricostruzione che li attende; segni l'avvio della rinascita di quelle comunità che risorgeranno — ne sono sicuro — per la volontà e l'opera delle popolazioni, per la so-

lidarietà, che certamente non potrà mancare, della comunità nazionale (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del lavoro e della previdenza sociale.

TOROS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Mi riservo di parlare in sede di replica.

PRESIDENTE. Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Armani. Ne ha facoltà.

ARMANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, penso che in tutti i presenti sia facilmente comprensibile l'emozione e la commozione con cui interveggo, per l'ultima volta in quest'aula, per parlare della gente della mia terra friulana. È un sentimento che tutti prende, è una commozione che deriva dalla constatazione quotidiana della forza di volontà, del carattere, della bontà della nostra popolazione. Sui muri di Udine e della provincia, sulle vetrine dei negozi, nei giorni scorsi, è stato appeso un cartello in cui è scritto: « Friulani in lutto, uniti nel dolore ». Ebbene, a nome della democrazia cristiana, per la quale ho l'onore di parlare, e in particolare, se mi si consente, a nome dei colleghi del Friuli-Venezia Giulia del mio gruppo (oltre che dell'onorevole Bressani, degli onorevoli Santuz, Fioret, Marocco e degli amici della provincia di Belluno) desidero rinnovare la fraterna affettuosa testimonianza della nostra partecipazione al lutto ed al dolore di tutto il Friuli: i democratici cristiani di tutta Italia sono uniti al lutto di tutti i friulani, al loro coraggio, al loro dolore.

Eleviamo riverente il pensiero, commosso e grato, alle vittime, ai caduti di questa drammatica strage che ha devastato tanta parte della nostra terra; un pensiero augurale agli oltre 2.700 feriti ancora degenti negli ospedali; un pensiero per coloro che sono rimasti privi della loro abitazione, costruita con il sudore della fronte — lo si può dire senza tema di fare della retorica —, che sono decine e decine di migliaia, oltre centomila.

Per rendere onore ai morti, ai caduti, i superstiti si sono raccolti con la loro proverbiale fierezza pur nel dolore, per avviare prontamente la ricostruzione, la rinascita.

Il giorno successivo alla catastrofe mi trovavo, come tanti colleghi friulani — tutti i colleghi friulani di ogni parte politica — in quei paesi devastati, che erano motivo del nostro orgoglio, i nostri gioielli, riposo del nostro occhio e del nostro cuore. Mi trovavo davanti ad una casa diroccata, con calcinacci sulla strada, i muri caduti. Davanti a questa casa c'era una donnetta, con il suo fazzoletto in testa e con la scopa in mano. Stava scopando i calcinacci e la polvere davanti alla porta della sua abitazione distrutta per testimoniare — quasi un simbolo — quello che era l'attaccamento e l'amore alla sua casa, alla casa del marito morto, alla casa dei figli perduti. Voleva preparare l'ingresso pulito per entrare nella casa dell'avvenire, della ricostruzione.

La nostra gente è così, signor Presidente, onorevoli colleghi. Ed è con questo spirito di amore, di unità della famiglia che abbiamo visto nei giorni passati, davanti alle macerie, i bambini uscire dalla tenda davanti la propria casa e raccogliere i mattoni, ancora pieni di calcinacci, e pulirli con i coltelli, con gli scalpelli, per metterli da parte in piccole cataste perché dovranno servire per rifare la casa crollata, per ricostruire il focolare, per ridare nuovamente vita spirituale e morale ad una famiglia che per il momento sembrava distrutta; ma non lo era, perché il cuore di tutti i componenti la famiglia era ancora stretto intorno ai muri rovinati. Abbiamo visto con sincera ammirazione il doveroso, immediato intervento nei paesi devastati delle più alte autorità dello Stato e di Governo, del ministro del lavoro Toros, del ministro dell'interno Cossiga, ad organizzare i primi soccorsi a portare l'umana solidarietà di tutto il popolo italiano, quella solidarietà che ella, onorevole Presidente, ha espresso con nobilissime parole in più di una circostanza. Abbiamo visto con riconoscenza chi è stato vicino a noi, ad organizzare la prima assistenza, a dare aiuto, conforto, consolazione, a dare alla gente provata il senso di una umana, aperta solidarietà. Abbiamo assistito alla mobilitazione di tutte le forze dell'ordine, dei nostri alpini, delle forze armate, dei carabinieri, della polizia, dei nostri magnifici sindaci, degli amministratori comunali, dei volontari, della Croce rossa, di quanti, volontariamente si sono portati sul posto per recare il proprio fraterno aiuto. È così iniziata l'opera per il domani, per un avvenire che speriamo sia, per quelle nostre martoriate popolazioni, se-

reno. S'allontani lo spettro della distruzione della morte e rinasca la consueta vita operosa.

Desidero perciò esprimere, a nome della democrazia cristiana, un ringraziamento al Governo, agli esponenti dell'amministrazione regionale, presidente ed assessori, ai consiglieri regionali, al presidente della giunta provinciale, agli assessori ed ai consiglieri provinciali, ai nostri sindaci — lo ripeto ancora una volta — ai sacerdoti, ai giovani, alle forze politiche ed alle organizzazioni sindacali operaie e dei coltivatori.

Proprio in omaggio alle esigenze della ricostruzione, noi vorremmo che quanti hanno in mano il potere di diffondere le notizie — dalla stampa, alla radio ed alla TV — esaltassero questo spirito di solidarietà e di ripresa del nostro popolo e sottolineassero il valore e la forza morale delle sue qualità e lo spirito che lo anima e che va interpretato nella sua genuinità, nel costruttivo spirito dell'autonomia.

Ecco perché dinanzi a questo primo provvedimento che il Governo ha predisposto e che la Camera si accinge ad approvare, ovviamente con il voto favorevole anche del gruppo della democrazia cristiana, noi intendiamo affermare che esso altro non deve essere considerato che il primo concreto intervento di quell'opera che il Governo deve continuare ad apprestare, aiutando la nostra popolazione a risorgere. Ben venga, dunque, il presente provvedimento, per avviare la ricostruzione ed affrancare la nostra gente da ogni forma di carità che essa non desidera. Ma esso deve trovare il suo sviluppo in un ulteriore provvedimento articolato ed organico, che possa fornire lo strumento per un intervento ed un aiuto immediato in qualunque circostanza, anche alla luce dell'esperienza che verrà compiuta nel nostro Friuli; un provvedimento capace di incidere nell'area complessa dell'economia e della ricostruzione e di compiere un'opera di normalizzazione.

Non è questo il momento dei discorsi; è semmai il momento per dire, da questa tribuna solenne, al popolo italiano, che ci ha confortato con la sua presenza spirituale ed anche fisica in queste prime giornate di tormento e di dolore, qual è il nostro profondo ringraziamento: un ringraziamento sincero, da friulani, espresso senza tanti fronzoli ma con schiettezza genuina; e per dire che noi abbiamo considerato con tanta riconoscenza le offerte che ci sono giunte da varie parti d'Italia,

intese ad ospitare i nostri bambini ed i nostri vecchi. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la nostra gente non vuole allontanarsi dal suo Friuli: vuole restare presso quella che era la propria casa, magari in una tenda e per quest'inverno speriamo che possa trattarsi almeno di una *roulotte*; potrà così manifestare fin d'ora la sua formidabile volontà di ricostruzione. Ringraziamo dal profondo del cuore e chiediamo che la solidarietà si esprima con senso di dignità. I friulani non desiderano pietismi o commiserazioni: intendono essere considerati nella loro fierezza che è valse loro più di una esaltazione, da parte di tanta gente, nel corso dei secoli trascorsi. Noi troviamo veramente lo spirito della nostra gente in quella figura di donna intenta all'opera davanti all'ingresso di quella che era la propria abitazione.

Non sembri irrispettosa a questo punto la citazione di un passo di una nostra « villotta » che recita essere il nostro popolo « saldo, onesto e lavoratore »; è questo popolo, che con la madrepatria costituisce la piccola, splendida patria della nostra terra friulana, che intendo salutare ancora una volta, signor Presidente, con il nostro augurale stupendo saluto friulano: « Mandi »! (*Vivi applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Fortuna. Ne ha facoltà.

FORTUNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, la durissima realtà della catastrofe abbattutasi sul Friuli ci impone una determinazione altrettanto dura per consentire alle popolazioni della Carnia, delle province di Udine, Pordenone, Gorizia, Trieste e Belluno la possibilità di riprendersi e di ristabilire le condizioni per un'esistenza dignitosa.

Si impone la massima urgenza e non perderemo tempo in questa sede, con dichiarazioni drammatiche in un dibattito drammatico; fissiamo solo alcuni punti di base.

Quando un popolo vuole rialzarsi, dopo eventi che possono prostrare chiunque, deve rimanere unito per lavorare. È questo che sta facendo il popolo friulano; è quello che cerchiamo di fare da parte nostra. Quando nell'immediatezza del disastro le autorità di Governo sono giunte ad Udine, insieme con le altre forze politiche abbiamo accantonato ogni altra questio-

ne ed abbiamo convenuto sulla necessità di abbandonare, per la ricostruzione del Friuli, le vecchie strade che hanno condotto all'inerzia del Belice stremando quelle coraggiose popolazioni. Con il consenso nostro ed altrui, si è così individuato nell'ente regionale, nei comuni, nelle comunità e negli altri organi democratici di base il centro per la rinascita di tutto il paese. Il provvedimento al nostro esame risponde a questa esigenza essenziale e perciò, al di là di possibili critiche particolari, esso va da noi accolto specialmente dopo le varie correzioni apportate dal Senato; ulteriori modificazioni potranno essere recate *in itinere*. Deve essere chiaro che quanto stiamo ora disponendo costituisce solo un primo stanziamento; il nuovo Parlamento che uscirà dalla prova del 20 giugno manterrà senz'altro la stessa tensione di oggi e la stessa determinazione politica negli interventi per il Friuli.

Ora è necessario che si avviino le più rapide procedure per ricostruire i posti di lavoro distrutti, le condizioni per ripristinare le attività delle aziende e delle famiglie contadine, degli artigiani e delle cooperative, di tutte le comunità oggi disperse, per ricostruire al più presto case e servizi. Deve, inoltre, ora che la regione e i comuni possono avvalersi di questo primo provvedimento, cessare al più presto il potere assoluto del Commissario straordinario. Dopo l'emergenza è opportuno che siano gli organi di base ad intraprendere l'azione con la pienezza dei poteri.

A nome del gruppo del partito socialista italiano, nel garantire il nostro pieno impegno nella regione colpita, nell'assicurare la nostra volontà di collaborazione unitaria ma anche il nostro più vigilante e pungolante controllo sull'efficacia e sulla continuità degli interventi indispensabili, annuncio il nostro voto favorevole al disegno di legge in esame. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole de Michieli Vitturi. Ne ha facoltà.

DE MICHELI VITTURI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, anche senza bisogno di dichiararlo esplicitamente, forse questa sera la Camera dei deputati sta rendendo omaggio al Friuli ed ai friulani. Oserei dire, se una tragedia potesse procurare del bene, che

questa grande tragedia del Friuli potrebbe far bene agli italiani che con i friulani, che scarsamente conoscevano, non avevano i così intensi rapporti che hanno avuto in questi giorni, e che si sono accresciuti grazie alla comprensione nei confronti del dramma e grazie al grande esempio che la popolazione friulana ha dato a tutti i connazionali.

Nel momento in cui si sarebbe potuto ritenere che una popolazione si lasciasse abbattere da una tragedia così grande, i friulani hanno dato un esempio di serietà, di serenità, di ostinazione, addirittura, nel tentativo di riprendere immediatamente il lavoro per ricreare i focolari distrutti. Ma la tragedia non può mai ovviamente produrre un bene, ed allora occorre che gli italiani si stringano intorno al Friuli perché esso da solo non potrà ricostruire i focolari che sono provvisoriamente spenti. Occorre che vi sia la volontà dello Stato e il concorso di tutti coloro che un concorso possono dare.

Il soccorso è stato veramente spontaneo, sincero e appassionato. Io credo che non sia ancora cessato il momento dell'emergenza; ritengo che occorra ancora, per brevissimo tempo, spero, il comando unico, così come previsto dalla legge che fu approvata nel 1970. Cessi il più rapidamente possibile il periodo dell'emergenza, ma si constati prima che questa emergenza è effettivamente cessata. Io non polemizzo — per l'amor di Dio — con quanto detto testé dall'onorevole Fortuna: quando effettivamente l'emergenza sarà cessata, passi alla regione e agli altri enti locali la gestione, l'iniziativa, l'opera e l'attività per ricostruire rapidamente. Cessi il più rapidamente possibile il periodo dell'assistenza, non si verifichi e non si realizzi quello che purtroppo si è realizzato dopo la tragedia del Vajont, quando lunghi periodi di sussidio e di assistenza sono riusciti addirittura a fiaccare — dobbiamo confessarlo — lo spirito delle popolazioni, e cessi anche quella preoccupazione che nel Friuli possa ripetersi la dolorosa e triste esperienza delle conseguenze della tragedia del Vajont e dell'applicazione, così assurda, delle leggi che il Parlamento varò (io ritengo non con l'intenzione di affidare alla speculazione quello che doveva certamente andare a coloro che erano stati colpiti e che invece, attraverso la truffaldina alienazione dei diritti conseguenti alle qualità di sinistrato, fe-

cero le fortune di taluni indegni profittatori). E non prende corpo la preoccupazione — perché penso che il Friuli non lo consentirebbe — di sopportare quello che hanno sopportato le popolazioni del Belice.

Noi oggi approviamo un primo provvedimento. Deve restare stabilito che si tratta di un primo provvedimento, che, dopo il dramma e la tragedia, il Friuli non sarà dimenticato e che si avrà il coraggio e la volontà di insistere perché il Friuli possa essere ricostruito. Vorrei ricordare rapidamente che vi sono alcune cose che si possono realizzare immediatamente, come la ricostruzione delle attrezzature, delle scorte per l'agricoltura, l'intervento a favore dell'artigiano che più rapidamente può ricostruire la propria bottega. Ebbene, quello che si può fare si faccia immediatamente, e quello che si può fare soltanto più tardi si cerchi di realizzarlo il più rapidamente possibile.

Il Friuli non è terra ricca. È risultato, talvolta, per le sincere denunce dei contribuenti, essere addirittura una terra ricca, perché i friulani denunciavano tutto quello che guadagnavano e producevano.

La regione richiese, nel 1969, l'attuazione di un articolo del suo statuto, l'articolo 50: occorre intervenire in favore della regione Friuli-Venezia Giulia per realizzare quel processo di sviluppo economico e sociale che nel 1963, quando venne varato lo statuto della regione, si disse che sarebbe stato immediatamente attuato. Nel 1969 si prevede che occorrevano, per la rinascita economica e sociale del Friuli, 490 miliardi in sette anni.

Ebbene, io non dico di riportare le norme del provvedimento allora auspicato in questa legge, ma dico di tener conto del fatto che dal 1969 al 1976 di quei 490 miliardi allora richiesti e giustificati non è arrivata neppure una minima parte in Friuli. E si tenga conto che a quelle drammatiche esigenze del 1969 si sono aggiunte le drammatiche esigenze di oggi. Oggi occorre che in Friuli gli emigrati ritornino per partecipare alla grande ricostruzione, che sarà certamente rapida e sarà produttiva per l'intero popolo italiano e per l'intera comunità nazionale. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Serrentino. Ne ha facoltà.

SERRENTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, a nome

del gruppo liberale, prima di parlare dei contenuti del decreto-legge al nostro esame, a favore delle popolazioni colpite dal terremoto nel Friuli, esprimo i sentimenti di solidarietà alle popolazioni tragicamente colpite e di cordoglio per le numerose vittime, in parte già accertate e in altre, purtroppo, ancora da accertare.

La pietà per gli scomparsi, l'apprensione per i feriti più gravi e l'umana partecipazione al dolore di coloro che hanno perso parenti cari e tutti i loro beni deve imporre il preciso dovere alla comunità nazionale, dopo il generoso contributo offerto da singoli cittadini, da enti e da comunità per superare i primi disagi e le primarie esigenze delle popolazioni colpite, di indirizzare tutti i mezzi necessari perché la fiera popolazione friulana possa trovare un valido aiuto alla propria volontà di ricostruzione.

Il decreto-legge proposto dal Governo non è certamente censurabile né per la tempestività né per i contenuti, particolarmente dopo le modifiche assai significative apportate dal Senato. Esso ha tenuto conto di precedenti errori commessi in relazione a misure di interventi per calamità naturali, ad evitare il ripetersi di riprovevoli episodi che se da un lato hanno dimostrato l'esistenza di una certa insufficienza, dall'altro hanno provocato la perdita di mezzi finanziari che sono stati impiegati allo scopo di creare inutili strutture.

Nel suo complesso, il decreto-legge in esame è un avvio; e consiste quindi in un primo aiuto dello Stato per la ripresa economica e per l'assistenza alle popolazioni. Trattandosi di un provvedimento di primo intervento è logico che disponga per tempi immediati, lasciando al legislatore la possibilità che, con successivi provvedimenti, siano integrate le iniziative valide, siano rettificata le provvidenze non corrispondenti in pieno alle necessità delle popolazioni, ed infine sia completato il quadro delle azioni a sostegno delle iniziative che con questo primo provvedimento troveranno un avvio positivo.

Particolarmente, il decreto-legge in esame tende al rilancio della ripresa economica, senza forse tener conto di quelle che potranno essere, contemporaneamente, le primarie ed effettive necessità della popolazione residente. Purtroppo i comuni colpiti hanno bisogno di troppe cose. Per i limitati mezzi disponibili della finanza pubblica, per le incertezze su decisioni definiti-

ve a seguito di precedenti esperienze, altri provvedimenti dovranno essere adottati in maniera più meditata, anche se in tempi brevi.

Le popolazioni friulane, nel rispetto della loro autonomia, volontà di risorgere e senso pratico delle cose, desiderano soprattutto la ricostruzione delle loro strutture economiche per autoalimentare successivamente il loro sviluppo. Sarà necessario rispettare questo orgoglio friulano, ragion per cui dai provvedimenti di carattere economico dovranno essere escluse iniziative forzate di enti sinora estranei all'attività economica locale, che potrebbero intervenire nel rilancio dello sviluppo in modo non coerente rispetto alla logica e alla validità delle iniziative tradizionali della zona tragicamente colpita.

In sintesi, il provvedimento di avvio della ricostruzione al nostro esame non deve favorire i grossi complessi, ma deve tendere a ristabilire le condizioni nelle quali lo sviluppo procedeva. Centinaia di piccole e medie aziende operavano con intelligente impegno nella zona: a quelle è necessario offrire mezzi e strumenti atti alla loro rinascita. Mi sembra che gli emendamenti apportati dal Senato tendano a quanto da noi auspicato, e ci auguriamo che la regione, delegata a gestire i mezzi dell'intervento dello Stato, sappia rispettare lo spirito del decreto-legge e delle relative modifiche.

Dobbiamo esprimere anche il nostro compiacimento per la soluzione trovata in relazione alla gestione dei fondi stanziati; è la prima volta che un siffatto provvedimento ha nel potere regionale il punto di riferimento per il coordinamento della distribuzione delle risorse, con poteri di delega ai comuni interessati. Importante sarà successivamente l'informazione al Parlamento sui modi ed i tempi di autorizzazione del provvedimento, con dei rendiconti dettagliati. Tutto ciò servirà a superare dubbi e perplessità creati precedentemente per la gestione degli stanziamenti a favore delle popolazioni terremotate, ad esempio quelle del Belice.

Un emendamento portato al decreto-legge da parte del Senato è apprezzabilissimo: è quello che ristabilisce una disponibilità per Gorizia e Trieste sulla legge del 30 aprile 1976, n. 198.

La solidarietà della regione per il Friuli avrebbe sacrificato eccessivamente Gorizia e Trieste, per dare priorità agli interventi dei

corregionali colpiti dal terremoto. Con l'emendamento approvato dal Senato nulla viene tolto al Friuli, ma rimane attivo il fondo anche per le altre due province, che avrebbero subito un sacrificio eccessivo, non certo proporzionato al sacrificio compiuto dallo Stato con l'attuale provvedimento.

Per quanto riguarda un atto di solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite, mi sembra che il successivo provvedimento dovrà tener conto delle situazioni reali nelle quali si dovrà muovere la popolazione. Si tratta cioè di consentire la ricostruzione di quello *habitat* indispensabile perché il Friuli abbia a progredire nel suo sviluppo, così come la sua popolazione aveva fortemente voluto e come oggi con tanto coraggio e con tanta volontà è intenzionata a fare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lizzero. Ne ha facoltà.

LIZZERO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, la tragedia davvero immane che ha colpito le genti del Friuli ha inferto una ferita profonda, dolorosa e indelebile in quella terra. La nostra gente è ancora in questi giorni, e lo sarà per anni, colpita da un immenso dolore.

Dolore, signor Presidente, soprattutto per le vite umane stroncate: donne, bambini, uomini. Non sappiamo ancora quante siano le vittime del sisma, di quanto superino le mille unità, visto che vicino a questa spaventosa cifra sono i morti identificati e quelli recuperati da identificare. Alle centinaia e centinaia di famiglie colpite così dolorosamente dal lutto, esprimiamo il più vivo cordoglio, così come a tutte le popolazioni dei comuni colpiti nei loro affetti.

Dolore per le migliaia di uomini, di donne, di bambini colpiti dai crolli delle case, rimasti feriti, spesso gravemente, per coloro ai quali resterà per sempre il segno delle ferite e dei traumi. Dolore perché questa che si è abbattuta sul nostro Friuli è davvero una sciagura che colpisce tutta la comunità nazionale, un lutto che ricorderemo per sempre.

Consentitemi, onorevoli colleghi, di esprimere in questo doverosamente breve intervento anche il sentimento di dolore per le ferite tragiche che il terremoto ha inferto al Friuli nei suoi beni; vorremmo invitarvi a visitare le zone colpite, desidereremmo che tutti coloro che hanno pubbliche responsabilità potessero rendersi conto di persona del-

la gravità dei colpi inferti alle zone colpite e, in esse, a tutta la comunità nazionale, per avere consapevolezza dei grandi tesori di cultura, di arte, dei beni preziosi — perché erano nel cuore della nostra gente — delle insigni testimonianze storiche che sono stati distrutti o colpiti o lesionati spesso irrimediabilmente: centri storici, monumenti, mirabili basiliche o edifici pubblici e privati. Una sciagura, anche questa, che ha impoverito non solo il Friuli, ma tutta la nazione.

Permettetemi di dire ancora, onorevoli colleghi, che la nostra gente saprà vincere il suo dolore e come sta facendo fin dai primissimi giorni dopo la sciagura saprà lavorare senza risparmio di fatica, come ha sempre fatto per ricostruire quanto è stato distrutto; e saprà mettere a frutto fino all'ultimo centesimo tutte le provvidenze che la solidarietà nazionale mette a disposizione del Friuli con il provvedimento di legge che è al nostro esame. Senza risparmio di fatica, siatene certi.

Esprimo qui a nome del nostro gruppo la certezza che non si ripeterà in Friuli una esperienza tremenda e negativa quale quella subita dalle genti del Belice. Non si ripeterà, perché al centro di tutta l'azione della ripresa abbiamo voluto che fossero le assemblee elettive locali e quella regionale. Qui sta — secondo noi — la garanzia che non vi saranno ritardi colpevoli o cattivo utilizzo dei mezzi predisposti per la rinascita. Ma, come friulano, consentitemi di dire alla Camera che nella scorsa settimana ho avuto più volte l'occasione di sentirmi offeso — io friulano — per la contrapposizione che taluni giornali hanno fatto nei giudizi sulla gente friulana rispetto a quella del Belice. Non sarà facile per voi, onorevoli colleghi di tutte le parti di Italia, intendere tutta la commozione che ha colpito la nostra gente vedendo arrivare, fra i primissimi aiuti, l'aiuto delle genti del Belice. Noi esprimiamo la nostra stima, qui alla Camera, per quelle popolazioni siciliane, e ci auguriamo che siano loro stesse, e le loro amministrazioni, protagoniste della difficile rinascita della loro terra.

Sento inoltre il dovere di ringraziare anche da questa tribuna quanti da tutta Italia hanno fatto e fanno moltissimo per aiutare il Friuli a risorgere. Dobbiamo riconoscere grande, davvero grande, alle regioni, ai comuni, alle amministrazioni provinciali di tanta parte d'Italia, senza distin-

zione politica (che non mancheremo di ricordare, una per una, in altra sede, come è doveroso), che sono venuti presso i comuni colpiti, accanto alla gente a dare un contributo inestimabile che è tutt'ora in corso. Si è trattato e si tratta davvero dell'altra Italia, come è stato detto, dell'Italia delle autonomie, dei poteri locali, che ha rivelato tesori di capacità e di dedizione.

Ringraziamo commossi, ancora una volta, tutti i reparti delle forze armate, mobilitati immediatamente e fatti giungere sui luoghi della catastrofe prima di ogni altro ad aiutare in ogni modo la gente colpita: ufficiali, sottufficiali e soldati che si sono prodigati ed ancora sono in azione nelle zone colpite. Ringraziamo le centinaia e centinaia di vigili del fuoco, giunti da ogni parte del paese, che hanno assolto un compito enorme, senza risparmio di fatica, ben al di là del dovere. Ringraziamo gli ospedali che hanno inviato aiuti, il movimento sindacale, le organizzazioni contadine di ogni corrente, il movimento cooperativo, i tecnici ed i funzionari che stanno lavorando presso i nove centri operativi per coordinare l'azione nei comuni colpiti. Fin da questo momento, onorevoli colleghi, occorre porre al centro di tutti i nostri pensieri l'opera da compiere per la rinascita del Friuli ed in particolare delle zone terremotate.

Abbiamo la consapevolezza di tutte le tremende difficoltà che bisognerà superare: nessuno può pensare che l'opera di ricostruzione sia agevole. Intanto dobbiamo sottolineare la profonda volontà della nostra gente. Una delle più gravi difficoltà è già in via di superamento: intendo riferirmi alla liquidazione di organismi burocratici estranei alle popolazioni interessate. Infatti, le cittadinanze di quelle zone si sono immediatamente strette attorno alle amministrazioni comunali ed alle autonomie locali.

Anche lo Stato deve fare la sua parte e la fa con questo primo provvedimento. La positività di questo decreto-legge, di questa prima iniziativa statale sta proprio nel fatto che — salvo che per gli adempimenti precipuamente governativi — sono stati posti a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia i finanziamenti previsti. Inoltre, la regione dovrà utilizzarli anche per il tramite delle amministrazioni comunali e delle comunità montane.

Questo elemento è assai importante e noi comunisti ci siamo battuti, fin dai primi incontri con i ministri e — naturalmen-

te - al Senato, affinché le autonomie locali fossero protagoniste della rinascita del Friuli. Questo è il carattere positivo del provvedimento in esame.

Noi riteniamo che la posizione di centralità riconosciuta alle autonomie regionali e comunali sia una conquista assai importante: intendiamo qui sottolinearlo in quanto per essa abbiamo dato un contributo decisivo assieme alle popolazioni colpite, agli amministratori ed ai sindaci dei comuni.

Oggi non intendiamo discutere - soprattutto alla Camera, dove il provvedimento giunge in seconda lettura - dell'ammontare degli stanziamenti predisposti con il decreto-legge al nostro esame. Infatti, l'entità del disastro è immensa e certamente non è ancora valutabile in modo preciso in tutta la sua tragica portata. Riteniamo comunque che i finanziamenti previsti siano da accogliere positivamente come primo stanziamento: tale cifra servirà per far fronte alle più immediate esigenze di assistenza e di ricostruzione. Tutto questo è chiaramente indicato anche nell'articolato del provvedimento.

Se un rilievo bisogna fare, esso riguarda l'errore compiuto dal Governo nel disporre l'utilizzazione dei 100 miliardi stanziati con recentissima legge per il fondo di rotazione delle iniziative economiche nelle province di Trieste e Gorizia. A tale errore si è posto parziale rimedio al Senato con uno stanziamento aggiuntivo di 50 miliardi.

Onorevoli colleghi, non ritengo necessario in questa sede un esame particolareggiato del decreto-legge. Tale esame è già stato fatto nell'altro ramo del Parlamento dai compagni del nostro gruppo i quali hanno espresso un giudizio che noi condividiamo. Vogliamo solo affermare che in questo decreto-legge non mancano difetti e carenze gravi: tuttavia crediamo vi saranno occasioni utili per apportare modifiche migliorative fin dalle prime sedute della prossima legislatura. A noi sembra essenziale fornire alle popolazioni colpite i mezzi necessari per i primi adempimenti urgenti per la ricostruzione delle loro case, dei loro beni, della loro stessa vita. A questo - seppure con qualche carenza - provvede il provvedimento in esame per il quale abbiamo coscienza di aver dato il nostro contributo. Per questi motivi il gruppo comunista voterà a favore della conversione in legge del decreto-legge. (*Applausi all'estrema sinistra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

REGGIANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, prendo la parola, da un lato, per testimoniare la mia commossa solidarietà alle popolazioni del Friuli-Venezia Giulia, tanto vicine, geograficamente, al collegio che ho avuto l'onore di rappresentare durante questa legislatura; e dall'altro, per sostituire l'onorevole Ceccherini, il quale mi ha incaricato di esprimere l'adesione del gruppo socialdemocratico al disegno di legge in esame. Esso è stato considerato dai colleghi fino ad ora intervenuti come il primo di una serie di provvedimenti richiesti allo Stato per far fronte alle conseguenze di questa spaventosa sciagura; conseguenze cui, per altro, le popolazioni del Friuli hanno già iniziato a porre rimedio con la tenace e serena laboriosità che è caratteristica della loro natura.

In riferimento alle disposizioni del decreto-legge, vorrei sottolineare l'importanza degli articoli 42, 43, 44 e 45 e, in particolare, quella della norma che si occupa degli investimenti necessari a ricostituire la normale efficienza del patrimonio viario (attraverso una adeguata dotazione dell'ANAS), nonché quella delle scorte dirette a ripristinare i mezzi materiali impiegati dalle forze armate e dalle altre amministrazioni dello Stato. Dico questo perché in materia la sollecitudine e la puntualità non saranno mai abbastanza sufficienti, così come non sarà mai abbastanza sufficiente la sorveglianza sulle somme destinate alla ricostituzione del patrimonio artistico.

Tralascio - e non perché non abbiano una importanza determinante - tutte le parti del provvedimento relative ad interventi che rientrano nelle categorie sempre indicate in casi di sciagura nazionale soltanto per rispetto all'economia dei lavori; e non mi intrattengo nella valutazione di altri aspetti delle norme sottoposte alla nostra attenzione contenute nella prima parte del provvedimento le quali, anche se meno cariche di portata emotiva rispetto alle altre, hanno un'importanza fondamentale per la corretta efficienza dei vari servizi e costituiscono presupposto essenziale per la rinascita di quelle popolazioni così duramente colpite.

Con queste brevi osservazioni annunzio il voto favorevole del gruppo socialdemocratico al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Ha chiesto di replicare, per la Commissione speciale, il presidente della Commissione stessa, onorevole Zanibelli. Ne ha facoltà.

ZANIBELLI, Presidente della Commissione speciale. In sostituzione del relatore e d'intesa con lui, prendo la parola per precisare — ove fosse necessario — che, se in un futuro periodo di applicazione di questa legge si dovessero constatare lacune od imperfezioni (che, forse, sarebbero potute emergere anche in quest'aula, ove fosse stato possibile un esame più completo ed approfondito del provvedimento ciò non sarebbe imputabile né a fretta né a trascuratezza, ma sarebbe dovuto soltanto al proposito di non ritardare ulteriormente la conversione del decreto-legge in esame con le modifiche apportate dal Senato. È una volontà comune quella di adottare immediatamente le misure che la Commissione speciale ha espresso.

In secondo luogo, è emerso con chiarezza da parte di tutti i gruppi — e credo non vi sia motivo di replicare a nessuno degli oratori intervenuti, se non per confermare quanto essi stessi hanno detto — che questo provvedimento è un avvio, un primo intervento immediato ed urgente, che corrisponde alle esigenze manifestate localmente. All'indicazione degli strumenti necessari per superare tali esigenze hanno contribuito notevolmente, anche nella fase di predisposizione del decreto-legge i colleghi di tutte le parti politiche della zona interessata. Forse alcune modifiche potevano essere subito apportate al testo approvato dal Senato. Per altro, è sembrato più opportuno attendere che abbia luogo una prima fase di applicazione, per poi correggere con successivi interventi e sulla base dell'esperienza, le eventuali imperfezioni.

Si è manifestata una comune volontà, un incontro difficilmente realizzabile tra tutti i gruppi politici: il « paese reale » — si potrebbe dire — non sempre si sente così rappresentato dal « paese legale » e viceversa, come in questo momento. È difficile fare paragoni, valutando quanto si è fatto in questa occasione e quanto si è fatto per il Belice o nelle Marche o altrove. Sono esperienze diverse, che mettono in evidenza però che quando il « pae-

se reale » sa esprimersi veramente nella sua genuinità, quando manifesta un animo profondamente teso a ricostruire con la sua forza, con il suo lavoro, con il suo sacrificio ciò che è stato distrutto, anche il « paese legale », il Parlamento, manifesta una corrispondente presa di coscienza, di cui abbiamo avuto prova nel dibattito al Senato, in quello in Commissione e in quello svoltosi in questa Assemblée.

È per me causa di particolare commozione prendere la parola al termine di questa esperienza parlamentare, nel corso della quale ho potuto constatare che il Parlamento, posto di fronte a situazioni oggettivamente tragiche, è capace di superare quelle difficoltà e quei contrasti, che in altri casi possono manifestarsi, riuscendo a corrispondere con prontezza alle esigenze del paese.

Con la certezza di trovarmi dinanzi ad una testimonianza concreta di propositi, che troveranno in futuro continuità di attenzione e di impegno, riassumo e concludo il senso del dibattito, esprimendo l'augurio che le popolazioni colpite, con la loro volontà, con la loro tenacia, insieme con le amministrazioni regionali e locali, con l'intervento del Parlamento italiano e con la solidarietà di tutto il popolo, possano vedere rifiorire quanto è stato tragicamente distrutto. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare l'onorevole ministro del lavoro e della previdenza sociale.

TOROS, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero dichiarare innanzi tutto, a nome del Governo, di accogliere l'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Orsini, Fortuna, Fusaro, Marocco, Fioret, Lizzere, de Michieli Vitturi, Reggiani.

Ringrazio tutti voi che siete intervenuti su questo provvedimento e particolarmente ringrazio il relatore, onorevole Bressani. Spero di essere compreso da voi: e faccio veramente appello alla vostra sensibilità e alla vostra esperienza per il fatto che non entro nel merito del provvedimento. Mi sembra però doveroso ringraziare nuovamente tutti voi, che rappresentate qui, in sede parlamentare, il popolo italiano, per la solidarietà dimostrata verso il Friuli. Lo faccio a nome del Governo e lo faccio come friulano.

Il provvedimento approvato dal Governo, come anche è stato sottolineato in quest'aula, è un provvedimento organico e poggia, come abbiamo più volte chiarito, su una impostazione triangolare, vale a dire su un collegamento, su uno stretto rapporto tra lo Stato, la regione e i comuni.

Il Governo, avuta notizia del triste evento, il giorno successivo convocò una riunione interministeriale — riunione che il giorno dopo fu ancora più allargata —, e il Consiglio dei ministri approvò il noto decreto-legge che noi quest'oggi senz'altro convertiremo in legge. Successivamente il Presidente del Consiglio, insieme con numerosi ministri, si recò in Friuli, incontrò tutte le forze parlamentari e politiche della regione Friuli-Venezia Giulia e sostanzialmente si trovò d'accordo con esse, concordando di portare avanti questa impostazione. Infatti — e non mi soffermo su questo punto per fare un discorso in certo senso irriguardoso nei confronti della Camera dei deputati — ieri e l'altro ieri, in sede di Comitato ristretto e in sede di Commissione al Senato, il Governo e le altre forze politiche rappresentate nella Commissione, dopo comune lavoro, trovarono un altro punto di incontro per rafforzare e perfezionare questa impostazione (Stato-Governo, regione, comuni) e per affrontare i problemi che sono di fronte a noi. Per questo non entro nel merito delle altre questioni e mi limito semplicemente a far rilevare che l'articolo 1 parla di uno stanziamento per l'avvio dei lavori di ricostruzione per ridare al Friuli tutto quello che si deve dare. Ma per vedere globalmente il valore di questa impostazione non bisogna riflettere solamente sul provvedimento che abbiamo esaminato e che stiamo per votare. Infatti, l'articolo 1 fa riferimento e si collega con la legge n. 15 della regione. Dobbiamo dunque pensare anche agli articoli 3 e 4 di quella legge regionale per comprendere quale sia l'impostazione del decreto-legge e del relativo disegno di legge di conversione che ci accingiamo ad approvare. In conclusione vorrei che si rilevasse, che si facesse rilevare l'importanza di questa impostazione che mira a collegare gli interventi dello Stato con quelli della regione e dei comuni.

Prima di concludere, desidero soffermarmi anche sull'articolo 2. So che su questo problema — occorre tener conto delle considerazioni espresse nel dibattito svoltosi alla Camera — sono state date certe interpretazioni. Il Governo ha tenuto conto della si-

tuazione e ha cercato di reperire tutte le somme disponibili per finanziare questa prima operazione. Non vi è stata dunque nessuna intenzione di mancare di rispetto alla legge n. 198 che noi abbiamo approvato poco tempo fa. Si trattava e si tratta di utilizzare immediatamente tutto l'utilizzabile per dar corpo ai primi interventi. Comunque, con l'incontro tra il Governo e tutte le forze politiche rappresentate presso la Commissione bilancio del Senato si è realizzato un accordo, è stato migliorato l'articolo 1 ed è stata trovata la soluzione anche per l'articolo 2.

Il voto unanime del Senato e il voto unanime — io penso — della Camera dei deputati daranno la possibilità di vedere questo decreto-legge convertito in legge. Penso che l'incontro di tutte le forze politiche con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali (infatti, i rappresentanti del Governo si sono incontrati in Friuli con le rappresentanze di tutte queste forze) abbia consentito di predisporre un provvedimento organico che offre garanzie per l'avvenire. Dobbiamo avere fiducia. Questo è un primo avvio: entro sei mesi, giusto l'impegno assunto, si dovrà varare una legge organica a favore del Friuli. Ritengo che tutti assieme abbiamo operato a fin di bene; del resto, si tratta di un atto doveroso. Io parlo a nome del Governo, ma anche come friulano, e come tale mi associo alle considerazioni che sono state fatte: certo, bisogna far da soli, ma una cosa è essere orgogliosi e altra cosa è essere presuntuosi. Da soli non possiamo affrontare e risolvere tutti i problemi; abbiamo bisogno della solidarietà di tutti, perché questi problemi non riguardano solo il Friuli, ma tutta l'Italia.

Concludendo, mi associo alle dichiarazioni di solidarietà e di cordoglio di tutti gli oratori nei confronti del popolo friulano. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La Presidenza non ha nulla da aggiungere a quanto ha già detto in apertura dei lavori. Prendo atto della solidarietà che qui si è costituita tra tutti i gruppi, al di sopra di ogni differenziazione politica. È questo, a mio avviso, un atto nobile di questa Assemblea al termine della sua attività. (*Vivi, generali applausi*).

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, identici nei testi del Senato e della Commissione, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione.

ARMANI, *Segretario*, legge:

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, primo comma, dopo le parole: « di lire 200 miliardi » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , nonché un contributo speciale di lire dieci miliardi per il 1976, lire 20 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1977 al 1995 e lire 10 miliardi per il 1996, destinato alla concessione di contributi in conto interessi »;

al secondo comma, punto 1), dopo le parole: « Concessione alle imprese industriali, commerciali, artigiane e turistiche », sono inserite le seguenti: « singole o associate e alle cooperative »; successivamente, dopo le parole: « per la ricostituzione delle scorte » sono inserite le seguenti: « e quelle per la conservazione e il trasporto dei prodotti »; allo stesso comma il punto 2) è sostituito dal seguente:

« 2) Agricoltura:

a) concessione di contributi di pronto intervento da erogare alle aziende agricole singole ed associate, secondo le modalità da fissare con legge regionale. Sono riconosciute, nel loro intero ammontare, tutte le spese sostenute prima dell'entrata in vigore del presente decreto e che riguardano la raccolta, il trasporto, l'alimentazione, il ricovero del bestiame e in genere ogni urgente intervento (compreso l'acquisto di attrezzature necessarie) rivolto alla salvaguardia del bestiame, dei prodotti zootecnici e dei foraggi;

b) concessione di contributi per la ricostituzione delle scorte vive e morte e per il ripristino delle strutture fondiarie, aziendali e interaziendali, degli impianti collettivi e delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, secondo le modalità da stabilire con legge regionale;

c) i contributi diretti al ripristino, di cui alla precedente lettera b), potranno estendersi ad opere di ampliamento fino ad un massimo del 50 per cento dell'originaria consistenza »;

al punto 3), lettera d), dopo le parole: « Istituti autonomi per le case popolari », sono aggiunte le seguenti: « ed alle cooperative edilizie »;

sempre al punto 3), è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« f) acquisto eventuale di abitazioni mobili o ad elementi componibili »;

al quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le riparazioni non è richiesta la preventiva autorizzazione per l'inizio dei lavori di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 »;

dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« I controlli relativi alle deroghe di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono esercitati dalla Regione Friuli-Venezia Giulia »;

dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, la Regione Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con i competenti organi dell'Amministrazione dello Stato, provvede all'accertamento dei danni causati dagli eventi sismici del maggio 1976, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti legislativi, statali e regionali, anche ai fini dei contributi speciali da assegnare alla Regione ».

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

ART. 1-bis.

« Tutti i contributi concessi a qualsiasi titolo ad enti pubblici, società e privati dallo Stato e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e dagli enti locali a norma del presente decreto sono resi noti mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e affissione agli albi dei comuni interessati.

È fatto obbligo ai beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1 di reimpiegarli nella zona determinata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi del primo comma dell'articolo 1 del presente decreto, pena la revoca dei contributi stessi ».

All'articolo 2, i primi due commi sono sostituiti con i seguenti:

« L'apporto di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1976, n. 198, in favore del

fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia, è elevato da lire 100 miliardi a lire 150 miliardi e viene conferito in ragione di lire 48 miliardi in ciascuno degli anni 1976 e 1977, di lire 36 miliardi nel 1978 e 18 miliardi nell'anno 1979.

Presso il fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia è costituita una gestione speciale, con contabilità separata, alla quale affluirà una quota non superiore ai due terzi degli stanziamenti annuali di cui al precedente comma.

Le eventuali somme che residueranno dall'impiego dei fondi affluiti alla gestione speciale di cui al comma precedente come pure i rientri dei finanziamenti concessi dalla medesima gestione, affluiranno al Fondo di rotazione per essere utilizzati per le finalità di cui alla ricordata legge 30 aprile 1976, n. 198 »;

al terzo comma, le parole: « intese alla ricostruzione delle », sono sostituite dalle seguenti: « , ivi comprese quelle commerciali ed agricole, intese alla ricostruzione e ubicate nelle »;

il quinto comma è sostituito dai seguenti commi:

« La Cassa di risparmio di Trieste, quella di Gorizia, quella di Udine e Pordenone, nonché il Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia, sono autorizzati a compiere le operazioni creditizie previste dal presente articolo anche in deroga a norme di legge e di statuto.

Le convenzioni attualmente in vigore e regolanti i rapporti tra il Ministero del tesoro e il Fondo di rotazione da un lato, e la Cassa di risparmio di Trieste e la Cassa di risparmio di Gorizia dall'altro, saranno estese al Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia ed alla Cassa di risparmio di Udine e Pordenone ».

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

ART. 2-bis.

« Alle operazioni di finanziamento concesse alle imprese artigiane danneggiate dai ter-

remoti del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia si applicano le provvidenze previste per le imprese artigiane dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni ed integrazioni.

La qualifica di impresa danneggiata dal terremoto è certificata dal sindaco del comune ovvero dalla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

La garanzia prevista dall'articolo 38 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, si esplica nella misura del 100 per cento della perdita finale.

In deroga all'articolo 40-bis del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, le imprese artigiane possono ottenere credito per la formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti fino ad un importo massimo pari ad un terzo del prestito accordato per il finanziamento degli impianti aziendali.

Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo, le scadenze indicate dall'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1976, 1977 e 1978.

Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, saranno stabiliti:

a) la durata delle operazioni di finanziamento effettuate ai sensi del presente articolo, ivi comprese quelle di sconto compiute dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;

b) il tasso di interesse a carico delle imprese artigiane di cui al primo comma del presente articolo;

c) l'importo massimo del finanziamento concedibile ad una stessa impresa artigiana danneggiata.

Il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente decreto, è fissato al 30 giugno 1977, e può essere prorogato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ».

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1976

All'articolo 3, primo comma, dopo la parola « economici » sono inserite le seguenti: « operanti nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 »;

dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Per un periodo di trenta giorni a partire dalla data in cui si è verificato il primo fenomeno sismico, il trattamento di integrazione salariale e quello per assegni familiari sono corrisposti, altresì, ai lavoratori di cui ai precedenti commi in tutti i casi di assenza dal lavoro comunque verificatasi. Lo stesso trattamento si applica ai lavoratori residenti nei comuni indicati dall'articolo 1, anche se occupati presso aziende operanti in comuni diversi da quelli indicati a norma di tale articolo. Detti trattamenti non sono cumulabili con la retribuzione eventualmente percepita o con indennità corrisposte da enti gestori dell'assicurazione contro le malattie »;

dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:

« Il trattamento di cui al primo comma del presente articolo è esteso ai lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza degli eventi sismici per un periodo massimo di sei mesi »;

l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« I periodi per i quali è concesso il trattamento di cui al primo comma sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia, superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di queste, nonché ai fini del diritto all'assistenza sanitaria e si aggiungono al periodo di 36 mesi di cui all'articolo 3 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e all'articolo 5 della legge 6 agosto 1975, n. 427 ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Ai lavoratori residenti nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 che alla data del 6 maggio 1976 avevano diritto o fruito delle prestazioni di disoccupazione, spetta, per la durata massima di dodici mesi, un'indennità speciale nella misura di lire 5.000 giornaliere, nonché il trattamento per assegni familiari.

Gli stessi trattamenti di cui al precedente comma sono concessi, altresì, ai lavoratori dipendenti da aziende che svolgono attività nei comuni indicati a norma dell'articolo 20, i quali rimangano disoccupati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai lavoratori agricoli iscritti negli elenchi nominativi, ovvero avviati in agricoltura anteriormente alla data del 7 maggio 1976 nonché ai lavoratori emigrati che a seguito degli eventi sismici verificatisi nei comuni suddetti rientrino nei luoghi di origine.

Il periodo di godimento del trattamento previsto nel presente articolo è riconosciuto utile d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per invalidità, vecchiaia, superstiti e di anzianità e per la determinazione della misura di queste, nonché per il diritto all'assistenza sanitaria.

Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Art. 4-bis.

« I trattamenti di cui agli articoli 3 e 4 sono estesi ai lavoratori dipendenti da aziende di tutti i settori economici operanti nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1, che siano state gravemente danneggiate nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici ».

All'articolo 5, primo comma, le parole: « di cui agli articoli 3 e 4 » sono sostituite dalle altre: « di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis »;

sempre all'articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I trattamenti di cui al primo comma, se più favorevoli, sostituiscono, in caso di malattia, l'indennità a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie ».

All'articolo 6, le parole: « dell'articolo 20 », sono sostituite dalle altre: « dell'articolo 1 »;

sempre all'articolo 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« I lavoratori che prestano la propria opera nei cantieri di cui al comma precedente fruiscono della tutela previdenziale ed assistenziale prevista dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1975, n. 418.

Gli oneri contributivi sono posti a carico della Regione ».

All'articolo 7, primo comma, sono sopresse le parole: « nei comuni indicati a norma dell'articolo 20 » e sono aggiunte le seguenti lettere:

« a) nei comuni indicati a norma dell'articolo 20;

b) nei comuni indicati a norma dell'articolo 1 relativamente alle aziende gravemente danneggiate nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi sismici »;

al terzo comma, le parole: « Nei comuni colpiti dal terremoto », sono sostituite dalle seguenti: « Nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 ».

All'articolo 8, primo comma, le parole: « la misura del minimo di pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti », sono sostituite dalle seguenti: « la somma di lire centomila mensili »; successivamente, le parole: « al predetto minimo » sono sostituite dalle seguenti: « alla somma medesima »;

dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« La stessa sovvenzione spetta, altresì, ai titolari di pensioni a carico di trattamenti di previdenza sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, che da soli o cumulati con altri trattamenti pensionistici non superino la somma suddetta »;

al secondo comma, dopo le parole: « previdenza sociale », sono inserite le altre: « o dagli altri enti che hanno in carico la pensione » e le parole: « 3 e 4 », sono sostituite dalle seguenti: « 3, 4 e 4-bis »; successivamente è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La sovvenzione speciale di cui al primo comma è corrisposta a carico del Ministero dell'interno anche ai mutilati e invalidi civili, ciechi civili e sordomuti titolari di pensione o assegni ai sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni. Tale sovvenzione non è cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis ».

All'articolo 9, primo comma, le parole: « dell'articolo 20 » sono sostituite con le seguenti: « degli articoli 1 e 20 ».

All'articolo 10, primo comma, le parole: « dell'articolo 20 » sono sostituite con le seguenti: « dell'articolo 1 »;

al terzo comma, la parola: « novanta » è sostituita con l'altra: « centottanta »; successivamente dopo le parole: « dalla data », sono inserite le altre: « di entrata in vigore ».

All'articolo 11, primo comma, sono aggiunte, in fine, le altre: « , maggiorata di 50.000 lire per ogni persona appartenente al nucleo familiare considerata unità attiva o a carico ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie. In caso di decesso del titolare la sovvenzione viene erogata su domanda del coniuge o, in sua mancanza, dei figli superstiti »;

al terzo comma, la parola: « novanta », è sostituita dall'altra: « centottanta ».

L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

« È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 1976 per la concessione di contributi e sovvenzioni per eventi eccezionali ed erogazioni per provvidenze contingenti per quanto attiene a 5 miliardi ai comuni indicati a norma dell'articolo 20 ed alle amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone e per quanto attiene a lire 5 miliardi ai comuni indicati a norma dell'articolo 1 ».

All'articolo 16, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

« Alle famiglie, ivi comprese quelle dei militari, che abbiano perduto uno o più componenti per causa del terremoto, è concesso un contributo da un minimo di lire 1 milione ad un massimo di lire 3 milioni.

A tale scopo le Prefetture provvedono alla determinazione del contributo sulla base di apposito elenco predisposto dai sindaci dei comuni interessati, corredato da una dichiarazione che attesti le generalità e la residenza delle persone decedute o disperse per causa del terremoto, il rapporto di appartenenza alla famiglia delle medesime, la

composizione del nucleo familiare ed ogni altra opportuna informazione »;

dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

« Della disposta concessione del contributo la Prefettura dà comunicazione ai destinatari per tramite del comune ».

All'articolo 17, primo comma, le parole: « lire 1 milione », sono sostituite dalle seguenti: « lire 1 milione e 500 mila »;

al secondo comma, le parole: « lire 4 milioni e 500 mila », sono sostituite dalle seguenti: « lire 7 milioni »;

il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« Il contributo è corrisposto dalla Prefettura su domanda degli interessati, da presentarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La domanda inoltrata alla Prefettura dai comuni di residenza degli interessati deve contenere l'indicazione dell'entità del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili e delle suppellettili perdute ed essere corredata da una dichiarazione resa al sindaco attestante la situazione reddituale di cui al precedente comma.

Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Della disposta concessione del contributo la Prefettura dà comunicazione ai destinatari per tramite del comune »;

all'ultimo comma, la parola: « penultimo », è sostituita con la seguente: « terzo ».

All'articolo 19, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e all'Associazione italiana della Croce rossa nonché il personale medico e paramedico, che nei giorni delle elezioni si trovino fuori del comune di residenza perché impiegati nei servizi di soccorso dello Stato e degli altri enti pubblici nelle province di Udine e di Pordenone, sono ammessi a votare, ai sensi dell'articolo 49 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel comune in cui prestano

servizio mediante esibizione, oltre che del certificato elettorale, di una attestazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza o di impiego da cui risulti l'utilizzazione nelle opere di soccorso; l'attestazione, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale ».

All'articolo 20, secondo comma, dopo le parole: « avente forza esecutiva », sono inserite le seguenti: « compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati ».

All'articolo 26, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Nei confronti dei contribuenti residenti nei Comuni indicati a norma dell'articolo 20 è sospesa fino al 31 dicembre 1976 la riscossione mediante ruoli, relativamente alle rate aventi scadenza entro la stessa data, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi nonché dei tributi degli enti diversi dallo Stato »;

il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile alle imposte disciplinate dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, nn. 597, 598 e 599, nei predetti comuni, aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto la sospensione della riscossione, relativamente alle rate scadenti entro il 31 dicembre 1976, dei tributi di cui al primo comma del presente articolo purché la parte del reddito prodotto nei comuni indicati a norma del precedente articolo 20 concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito assoggettato ad imposta ».

All'articolo 27, primo comma, le parole: « deve essere versata in unica soluzione nel termine stabilito per la dichiarazione annuale », sono sostituite dalle altre: « può essere versata in quattro rate trimestrali ».

All'articolo 33, primo comma, le parole: « indicati a norma del precedente articolo 20 », sono sostituite dalle seguenti: « delle province di Udine e di Pordenone »;

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1976

al quarto comma, secondo periodo, le parole: « precedente comma », sono sostituite dalle seguenti: « presente comma »;

dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

« Il passaggio da un anno di corso a quello immediatamente successivo nei Conservatori di musica e negli istituti musicali pareggiati avviene per scrutinio nei confronti degli allievi residenti nei comuni di cui al precedente primo comma, che abbiano riportato una votazione media non inferiore ai 6/10 sia nella materia principale che nelle materie complementari »;

al terzultimo comma, le parole: « articolo 20 », sono sostituite dalle seguenti: « primo comma ».

All'articolo 34, primo comma, le parole: « articolo 20 », sono sostituite dalle seguenti: « articolo 33 ».

All'articolo 37, primo comma, è soppressa la parola: « nonché »; successivamente, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: « nonché per fronteggiare le urgenti necessità della profilassi delle malattie infettive degli animali sull'intero territorio regionale e per interventi terapeutici sugli animali delle zone terremotate »;

al settimo comma, dopo le parole: « per gli enti ospedalieri » sono inserite le seguenti parole: « e per i servizi psichiatrici ».

All'articolo 38, le parole: « , su loro richiesta », sono sostituite dalle seguenti: « , per particolari esigenze, con il loro consenso, ».

All'articolo 41, primo comma, le parole: « articolo 20 », sono sostituite dalle seguenti: « articolo 1 ».

All'articolo 43, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché ad ogni occorrenza connessa agli interventi nelle predette zone ».

All'articolo 46, primo comma, le parole: « lire 321 miliardi », sono sostituite dalle seguenti: « 359 miliardi » e le parole: « 221 miliardi », sono sostituite dalle seguenti: « 259 miliardi ».

(*E approvato*).

ART. 2.

I corrispettivi versati per assistere o partecipare agli spettacoli ed altre attività di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nella giornata indetta dalle competenti associazioni di categoria a favore delle popolazioni dei comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 1976, sono esenti dall'imposta sugli spettacoli e dall'imposta sul valore aggiunto.

Per gli organizzatori che corrispondono detti tributi in base a somma fissa non ragguagliata a singola giornata, l'esenzione si applica sulla corrispondente quota parte degli introiti riferibile alla giornata di spettacolo indetta a favore dei sinistrati.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge convertito con la presente legge.

(*E approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo all'unico ordine del giorno presentato. Se ne dia lettura.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« La Camera,

con riferimento al decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, riguardante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976, mentre afferma l'intendimento di garantire ogni integrazione legislativa che si rendesse necessaria a ricreare normali condizioni di vita nelle zone disastrose;

impegna il Governo

a disporre, con urgente iniziativa autonoma, interventi per le finalità di cui all'articolo 1, n. 3, lettere a), b), c) e dell'articolo 14 del citato decreto-legge in zone limitrofe a quelle considerate nel provvedimento emanato ed individuate da precisi accertamenti tecnici.

9/4535/1. Orsini, Fortuna, Fusaro, Marocco, Fioret, Lizzero, de Michieli Vitturi, Reggiani.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del lavoro e della previdenza sociale, nella sua replica ha già dichiarato di accettare questo ordine del giorno.

I presentatori insistono per la votazione ?

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1976

FUSARO. Non insistiamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione dell'unico ordine del giorno presentato. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta finale del disegno di legge n. 4535, oggi esaminato.

Avverto che, a causa di difettoso funzionamento delle apparecchiature elettroniche, la votazione avrà luogo a norma dell'articolo 55, secondo comma, del regolamento.

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

« Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, concernente provvidenze per le popolazioni dei comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976 » *(approvato dal Senato)* (4535):

Presenti e votanti	340
Maggioranza	171
Voti favorevoli	340

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Accreman	Bacchi
Aiardi	Baldassari
Aliverti	Baldassi
Allegri	Baldi
Allocca	Ballarin
Amadei	Bandiera
Amadeo	Barba
Amodio	Barberi
Andreoni	Barbi
Andreotti	Barboni
Anselmi Tina	Bardotti
Antoniozzi	Bargellini
Armani	Bassi
Ascari Raccagni	Beccaria
Assante	Becciu
Azzaro	Belci
Baccalini	Belussi Ernesta

Berlinguer Giovanni	Cesaroni
Berloffa	Ciai Trivelli Anna
Bernardi	Maria
Bernini	Ciccardini
Bertè	Cirillo
Biagioni	Cittadini
Biamonte	Coccia
Bianchi Fortunato	Cocco Maria
Bianco	Codacci-Pisanelli
Bini	Colombo Emilio
Bisaglia	Colombo Vittorino
Bodrito	Corà
Boffardi Ines	Corghi
Boldrin	Cortese
Bologna	Cossiga
Bonalumi	Cristofori
Bonifazi	Cuminetti
Bonomi	D'Alema
Borghi	D'Alessio
Borra	Dall'Armellina
Bortolani	Dal Maso
Bortot	D'Arezzo
Bosco	de' Cocci
Botta	Degan
Bottarelli	Del Castillo
Bottari	Del Duca
Bova	De Leonardis
Bozzi	Dell'Andro
Bressani	De Maria
Bubbico	de Meo
Bucciarelli Ducci	de Michieli Vitturi
Buffone	De Mita
Busetto	Di Giannantonio
Buzzi	Di Gioia
Caiaati	Di Giulio
Caiazza	Di Leo
Calvetti	Di Puccio
Canestrari	Donat-Cattin
Capponi Bentivegna	Donelli
Carla	Drago
Capra	Dulbecco
Cardia	Elkan
Carenini	Erminero
Cárolì	Evangelisti
Carrà	Fabbri
Carta	Faenzi
Caruso	Felici
Casapieri Quagliotti	Finelli
Carmen	Fioret
Cassanmagnago	Fontana
Cerretti Maria Luisa	Forlani
Castelli	Fortuna
Castellucci	Foschi
Cattanei	Fracanzani
Cattaneo Petrini	Fracchia
Giannina	Franchi
Ceravolo	Furia
Cervone	Fusaro

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 20 MAGGIO 1976

Galli	Martelli	Pochetti	Spadola
Galloni	Martini Maria Eletta	Postal	Spagnoli
Gambolato	Marzotto Caotorta	Prearo	Speranza
Garbi	Masullo	Pucci	Spitella
Gaspari	Matla	Radi	Stella
Gastone	Mattarelli	Raffaelli	Storchi
Gava	Matteini	Raicich	Strazzi
Giadresco	Mazzarrino	Raucci	Talassi Giorgi Renata
Giannantoni	Mazzola	Rausa	Tamini
Giannini	Mazzotta	Rauti	Tanassi
Giglia	Menichino	Reale Giuseppe	Tani
Giordano	Merli	Reale Oronzo	Tantalo
Giovannini	Meucci	Reggiani	Terraroli
Girardin	Micheli Filippo	Riga Grazia	Tesi
Giudiceandrea	Micheli Pietro	Rocelli	Tesini
Gramegna	Mignani	Rognoni	Tessari
Grassi Bertazzi	Milani	Romualdi	Todros
Guadalupi	Miotti Carli Amalia	Rosati	Traversa
Guarra	Miroglio	Ruffini	Tremaglia
Guglielmino	Misasi	Russo Carlo	Triva
Gui	Molè	Russo Vincenzo	Trombadori
Gullotti	Monti Maurizio	Salizzoni	Truzzi
Ingrao	Morini	Salvi	Turnaturi
Innocenti	Moro Aldo	Sandomenico	Urso Giacinto
Iperico	Moro Dino	Sangalli	Urso Salvatore
Isgrò	Mosca	Santuz	Vaghi
La Bella	Natali	Sbriziolo De Felice	Vagli Rosalia
Laforgia	Natta	Eirene	Valiante
La Loggia	Negrari	Scalfaro	Vania
Lamanna	Niccoli	Scarlato	Venegoni
La Marca	Noberasco	Schiavon	Venturoli
La Torre	Nucci	Scotti	Vespignani
Lattanzio	Olivi	Scutari	Vetere
Lavagnoli	Orsini	Sedati	Vetrano
Lettieri	Padula	Semeraro	Vetrone
Lindner	Pandolfi	Serrentino	Villa
Lizzero	Pani	Sgarbi Bompani	Vincelli
Lo Bello	Papa	Luciana	Volpe
Lobianco	Pazzaglia	Sgarlata	Zanibelli
Lodi Adriana	Pedini	Simonacci	Zanini
Lombardi Giovanni	Pegoraro	Sinesio	Zoppetti
Enrico	Pellegatta Maria	Sisto	Zoppi
Lospinoso Severini	Pellicani Giovanni	Skerk	Zurlo
Lucchesi	Pellizzari	Sobrero	
Luraschi	Perantuono		
Macaluso Emanuele	Perdonà		
Maggioni	Perrone		
Malagugini	Pica		
Malfatti	Piccinelli		
Mancini Antonio	Piccoli		
Mancini Vincenzo	Piccone		
Marchetti	Pisanu		
Marocco	Pisoni		
Marras	Pistillo		

La seduta termina alle 19,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI